

Atti Ufficiali

2024

Circolare n. 10

di ottobre 2024

Federazione Italiana Tennis e Padel

INDICE

1) **GIUSTIZIA SPORTIVA**

Provvedimenti degli Organi di Giustizia

2) **SETTORE ORGANIZZATIVO**

- a) Attribuzioni e variazioni di classifiche ai sensi degli articoli 7 e 11 del Metodo per la compilazione delle classifiche federali 2025
- b) Metodo per la compilazione delle classifiche federali 2026 – Settore Tennis
- c) Metodo per la compilazione delle classifiche federali 2026 – Settore Beach Tennis

3) **AFFILIATI**

Nuovi affiliati 2024

4) **REGOLAMENTI**

- a) Modifiche al Regolamento organico
- b) Modifiche al Regolamento di giustizia
- c) Modifiche al Regolamento Tecnico Sportivo
- d) Modifiche al Regolamento “Gli impianti per il tennis, per il beach tennis ed il padel”

1) GIUSTIZIA SPORTIVA

Provvedimenti degli Organi di Giustizia

Il Tribunale Federale

con provvedimento del 9 ottobre 2024 ha dichiarato l'efficacia dell'accordo di applicazione consensuale di sanzione nella misura di:

- euro 1.000,00 nei confronti dell'affiliato A.S.D. Squadre Agonistiche T.C. Alba;
- euro 500,00 nei confronti del sig. Andrea Bonaffini;
- euro 1.000,00 nei confronti del sig. Alessandro Boero;

con provvedimento del 23 ottobre 2024 ha dichiarato l'efficacia dell'accordo di applicazione consensuale di sanzione nella misura di:

- euro 200,00 nei confronti del sig. Tommaso Leopizzi;
- euro 200,00 nei confronti del sig. Pasquale Signore;

con provvedimento del 24 ottobre 2024:

ha condannato l'affiliato Mantova Sport City al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.200,00;

ha condannato il sig. Vittorio Piergiuseppe Macina al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.500,00;

ha dichiarato l'efficacia dell'accordo di applicazione consensuale di sanzione nella misura di euro 600,00 nei confronti del Sig. Luca Rovetta;

con provvedimento del 29 ottobre 2024:

ha rigettato l'istanza cautelare, ex art. 82 comma 4 R.G. FITP, formulata dal Sig. Corrado Barazzutti.

Il Giudice Sportivo Nazionale

con provvedimenti del 3 ottobre 2024:

n. 191/2024 ha condannato il tesserato Giacomo Ascani al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 350,00 per la violazione di cui agli artt. 2.14 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 192/2024 ha condannato l'affiliato ASD C.U.S. Salerno al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 500,00 per la violazione di cui agli artt. 7.2.20 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 193/2024 ha condannato il tesserato Daniele Ottaviani al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.12 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 194/2024 ha condannato il tesserato Ettore Rabbito al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 195/2024 ha condannato il tesserato Alessandro Scialla al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 350,00 per la violazione di cui agli artt. 2.14 R.T.S. e 1 R.G.;

con provvedimenti del 7 ottobre 2024:

n. 196/2024 ha archiviato il procedimento a carico del tesserato Alessandro Porcu;

n. **197/2024** ha archiviato il procedimento a carico del tesserato Jacopo Vasamì;

con provvedimenti del 10 ottobre 2024:

n. **198/2024** ha condannato il tesserato Luigi Andena al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. **199/2024** ha condannato il tesserato Marco Andena al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 180,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. **200/2024** ha condannato il tesserato Ivan Bilyy al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. **201/2024** ha condannato il tesserato Christian Trento al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. **202/2024** ha condannato il tesserato Tommaso Bruno al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. **203/2024** ha condannato il tesserato Ludovico Madiari al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. **204/2024** ha condannato il tesserato Tonino Viali al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 180,00 per la violazione di cui agli artt. 2.14 R.T.S. e 1 R.G.;

con provvedimenti del 21 ottobre 2024:

n. **205/2024** ha condannato il tesserato Alberto Dalle Carbonare al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. **206/2024** ha condannato la tesserata Anna Manfrin al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. **207/2024** ha condannato la tesserata Iliaria Rondinelli al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. **208/2024** ha archiviato il procedimento a carico della tesserata Elena Schueuer;

n. **209/2024** ha condannato il tesserato Elio Testi al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

con provvedimenti del 23 ottobre 2024:

n. **210/2024** ha condannato il tesserato Davide Ferrarolli al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. **211/2024** ha archiviato il procedimento a carico del tesserato Lorenzo Ferri;

n. **212/2024** ha archiviato il procedimento a carico del tesserato Marco Migliorati;

n. **213/2024** ha condannato la tesserata Emma Pennè al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. **214/2024** ha archiviato il procedimento a carico della tesserata Sofia Selle;

con provvedimenti del 25 ottobre 2024:

n. **215/2024** ha condannato il tesserato Umberto Bacchiega al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 216/2024 ha condannato la tesserata Andrea Moreni al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 217/2024 ha condannato il tesserato Francesco Santinato al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 250,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 218/2024 ha condannato il tesserato Thomas Tartari al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

con provvedimenti del 30 ottobre 2024:

n. 219/2024 ha condannato l'affiliato A.S.D. E Culturale Bad Players al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 400,00 per la violazione di cui agli artt. 7.2.17 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 220/2024 ha condannato la tesserata Giuliana Bestetti al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 330,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 221/2024 ha condannato la tesserata Martina Tognon al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 222/2024 ha archiviato il procedimento a carico del tesserato Antonio Marigliano.

Il Giudice Sportivo Territoriale della Sicilia

con provvedimento del 24 ottobre 2024:

ha archiviato il procedimento a carico del Tesserato Testuzza Tonino Mattia (TC Fiumefreddo).

Il Giudice Sportivo Territoriale del Veneto

con provvedimenti del 7 ottobre 2024:

n.43/2024 ha condannato il tesserato Lagonegro Alberto, al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 50,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 comma 1 R.T.S. e 1 R.G.;

con provvedimenti del 13 ottobre 2024:

n.44/2024 ha condannato il tesserato Bisà Alessandro, al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 50,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 comma 1 R.T.S. e 1 R.G.;

n.45/2024 ha condannato il tesserato Anapoli Giovanni, al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 50,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 comma 1 R.T.S. e 1 R.G.;

n.46/2024 ha condannato il tesserato Citton Alessio, al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 50,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 comma 1 e 2 lett. b) R.T.S. e 1 R.G.

Il Giudice Sportivo Territoriale del Lazio

con provvedimenti del 1 ottobre 2024:

n 55/2024 ha condannato la tesserata Caporali Cristina al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 100,00 per la violazione di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 R.G., in combinato disposto con l'art. 1.3.1, comma 4, R.T.S.;

n 56/2024 ha archiviato il procedimento a carico del tesserato Sammartino Luca;

n 57/2024 ha condannato il tesserato Bruno Simone al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 100,00 per la violazione di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 R.G., in combinato disposto con l'art. 1.3.1 comma 4, R.T.S.;

con provvedimento del 7 ottobre 2024:

n 58/2024 ha condannato il tesserato Stizza Valerio al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 150,00 per la violazione di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 R.G., in combinato disposto con l'art. 2.12, commi 1 e 4, R.T.S.;

con provvedimenti del 14/10/2024:

n 59/2024 ha condannato il tesserato Bacci Andrea al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 500,00 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, 2 e 3 R.G., in combinato disposto con gli l'artt. 2.14, e 2.15 R.T.S.;

n 60/2024 ha archiviato il procedimento a carico del tesserato Mantuano Marzio;

n 61/2024 ha archiviato il procedimento a carico del tesserato D'Orazi Ennio;

con provvedimento del 22/10/2024:

n 62/2024 ha condannato il tesserato Casavola Prati Riccardo al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 100,00 per la violazione di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 R.G., in combinato disposto con l'art. 2.12, comma 1 e 4 R.T.S.

Il Giudice Sportivo Territoriale dell'Emilia Romagna

con provvedimenti del 18 ottobre 2024:

n. 46/2024 ha disposto l'archiviazione degli atti al tesserato Carlino Daniele ai sensi degli artt.70 e seguenti R.G.;

n. 47/2024 ha condannato il tesserato Limoncelli Aldo al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 100,00 per la violazione di cui agli artt. 1.3.2 e 2.3 R.T.S.;

n. 48/2024 ha condannato il tesserato Pietri Marcello al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 50,00 per la violazione di cui all' art. 2.3 R.T.S.;

con provvedimenti del 23 ottobre 2024:

n. 49/2024 ha condannato il tesserato Rubini Samuele al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 100,00 per la violazione di cui agli artt. 1.3.2 e 2.3 R.T.S.

Il Giudice Sportivo Territoriale della Liguria

con provvedimenti del 23 ottobre 2024:

n. 12/2024 ha condannato il tesserato Amu Danilo al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 75,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 e 1.3.2 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 13/2024 ha condannato il tesserato Furnari Luca al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 75,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 e 1.3.2 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 14/2024 ha condannato il tesserato Della Corte Federico Domenico al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 75,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 e 1.3.2 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 15/2024 ha condannato il tesserato Bonaiti Alberto Lorenzo al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 e 1.3.2 RTS e 1 RG.

2) SETTORE ORGANIZZATIVO

a) Attribuzioni e variazioni di classifiche ai sensi degli articoli 7 e 11 del Metodo per la compilazione delle classifiche federali 2025

Variazioni di classifica in corso d'anno tennis - Commissione Campionati e Classifiche			
COGNOME	NOME	REGIONE	NUOVA CLASSIFICA
BAILLY	GILLES-ARNAUD JEAN J	TOS	2.1
CHEN	ANTHONY JAYDEN	LAZ	3.1
GAGLIARDO	NICOLO'	VEN	3.1
HADRICH	MARK	SIC	2.6
OLIVIERI	GIANLUIGI	PUG	4.2
ROSSI	WILLIAM	VEN	2.7
RUCHKINA	KSENIIA	LOM	2.7
ZAHID	MD TAMIN BIN	VEN	3.5

b) Metodo per la compilazione delle classifiche federali 2026 – Settore Tennis

METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI 2026

1.PERIODO TEMPORALE CONSIDERATO

Viene considerata tutta l'attività agonistica svolta dal 4 novembre 2024 al 2 novembre 2025. Sono conteggiati i tornei iniziati precedentemente ma non conclusi alla data del 4 novembre 2024, mentre i tornei che si concluderanno dopo la data del 2 novembre 2025 non saranno presi in considerazione ma saranno conteggiati per le classifiche del successivo anno 2027.

Le date sopra indicate sono da intendersi di apertura e chiusura dell'intera manifestazione e non del singolo tabellone disputato. Le date di riferimento valide sono quelle presenti nel PUC (Portale Unico delle Competizioni).

Sono conteggiati i risultati delle singole giornate di gara dei campionati e delle manifestazioni a squadre che si siano disputate nel periodo temporale considerato descritto nel precedente comma.

Ai fini delle classifiche si devono considerare sia le vittorie che le sconfitte ottenute all'interno dell'attività individuale e a squadre, con i limiti temporali sopra indicati e con le modalità di seguito riportate.

Per quanto riguarda l'attività del 2024 si farà riferimento alle classifiche 2025.

2.ATTIVITÀ CONSIDERATA

2.1 ATTIVITÀ SVOLTA IN ITALIA

Vengono considerati tutti i Campionati ed i tornei, individuali ed a squadre, indetti o approvati dalla F.I.T.P., anche tramite i Comitanti regionali, inclusi nei calendari ufficiali della attività agonistica.

L'attività internazionale svolta in Italia viene considerata sulla base dei singoli risultati ottenuti. Tale attività viene acquisita d'ufficio ed i giocatori non devono comunicare i risultati (i tornei saranno acquisiti entro ogni promozione nel corso dell'anno). I tabelloni di consolazione e i gironi non saranno conteggiati nel calcolo delle classifiche federali.

Vengono inoltre considerati, con punteggi ridotti, i tornei organizzati dagli EPS convenzionati con la FITP che assegnano punteggi validi per il conseguimento della classifica FITP.

L'attività agonistica under 10 non dà diritto ad alcun punteggio per la classifica ed i tesserati under 10 non possono avere una classifica diversa da 4NC tranne eventuali giocatori individuati dal Settore tecnico Nazionale al termine dell'attività agonistica (3 novembre 2024).

2.2 ATTIVITÀ SVOLTA ALL'ESTERO

La valutazione dei risultati ottenuti all'estero avverrà esclusivamente sulla base del ranking internazionale o nazionale estero posseduto in data 1° novembre 2024 secondo le equiparazioni previste da Tabella 7, Tabella 8 e Tabella 10 del presente regolamento. Non saranno valutati i singoli tornei disputati.

- a) Ai giocatori appartenenti al settore under 10 (giocatori nati nell'anno 2014) non è consentita la partecipazione ai tornei o campionati all'estero.
- b) I giocatori appartenenti ai settori under 12/14/16/18 devono richiedere il nulla osta per lo svolgimento dell'attività all'estero. Tale richiesta deve essere indirizzata a

torneialleestero@fitp.it entro e non oltre il 31 marzo 2025 utilizzando il modulo presente nel sito <https://www.fitp.it/Campionati-tornei-e-classifiche/Classifiche/Attivita-internazionale/modulo-riciesta-endorsement> .

- c) I giocatori over 18, ad esclusione di quelli classificati nella prima categoria, sono tenuti a comunicare preventivamente la partecipazione a tornei o campionati all'estero. Tale comunicazione deve essere effettuata a torneialleestero@fitp.it.
- d) L'attività svolta all'estero nell'ambito dei settori over (es. tornei ITF senior tour), ad eccezione dei mondiali veterani a squadre (Articolo 3.4), non verrà presa in considerazione ai fini delle classifiche italiane.

3.CALCOLO DELLA CLASSIFICA

La classifica è definita dal coefficiente di rendimento e dai meccanismi di promozione e retrocessione appresso riportati.

3.1 IL COEFFICIENTE DI RENDIMENTO

Il coefficiente di rendimento si ricava sommando il punteggio per le migliori vittorie nel numero di seguito indicato, ed i bonus previsti. Tale coefficiente non costituisce in alcun modo un capitale di cui poter usufruire per l'anno successivo.

3.2 COME SI ACQUISISCONO I PUNTI

I punti si acquisiscono sconfiggendo i giocatori avversari valutati in base alla loro classifica, come appresso descritto. Le vittorie per assenza non danno punteggio, mentre quelle per ritiro dell'avversario sono valide per l'attribuzione dei punti se l'incontro è effettivamente iniziato.

Vittoria su giocatore meglio classificato di due gruppi o più: + 120 punti

Vittoria su giocatore meglio classificato di un gruppo: + 90 punti

Vittoria su giocatore di pari classifica: + 60 punti

Vittoria su giocatore di un gruppo inferiore: + 30 punti

Vittoria su giocatore di due gruppi inferiore: + 20 punti

Vittoria su giocatore di tre gruppi inferiore: + 15 punti

Vittoria su giocatore di quattro o più gruppi inferiore: 0 punti

I suddetti punteggi sono decurtati delle percentuali appresso indicate se ottenuti nell'ambito di tornei, campionati e manifestazioni a squadre riservati al settore veterani.

Over/Lady 30-35-40-45: nessuna decurtazione

Over/Lady 50-55-60-65: decurtazione del 20%

Over/Lady 70-75-80: decurtazione del 40%

ATTENZIONE:

Se nel corso del periodo temporale considerato ai fini delle classifiche (precedentemente descritto) si incontrano giocatori che mutino la propria classifica a seguito della pubblicazione delle classifiche valide per il 2025 (ivi comprese le variazioni di metà anno e le variazioni d'ufficio nel corso dell'anno), tale ultima classifica sarà presa in considerazione ai fini di tutti i successivi calcoli.

LE CLASSIFICHE DI FINE ANNO (PUBBLICAZIONE DI DICEMBRE) NON HANNO UN EFFETTO RETROATTIVO

3.3 RISULTATI PRESI IN CONSIDERAZIONE

Per determinare il coefficiente di rendimento si sommano solo le migliori vittorie in numero limitato, definito nella tabella sottostante, in funzione della classifica del giocatore interessato.

TABELLA 1

Classifiche	numero base delle vittorie prese in considerazione
IV categoria NC IV categoria 6° gruppo IV categoria 5° gruppo IV categoria 4° gruppo	6
IV categoria 3° gruppo IV categoria 2° gruppo IV categoria 1° gruppo	7
III categoria 5° gruppo III categoria 4° gruppo III categoria 3° gruppo	8
III categoria 2° gruppo III categoria 1° gruppo	9
II categoria 8° gruppo II categoria 7° gruppo	10
II categoria 6° gruppo II categoria 5° gruppo	11
II categoria 4° gruppo	12
II categoria 3° gruppo	14
II categoria 2° gruppo	15
II categoria 1° gruppo	16

Al suddetto numero base delle vittorie si possono aggiungere vittorie supplementari il cui numero è calcolato in funzione del valore della formula

$$V-E-(2*I) - (3*G),$$

dove **V** corrisponde al numero totale di vittorie (comprese quelle per assenza o ritiro),

E al numero di sconfitte con pari classifica (comprese quelle per ritiro ad incontro iniziato),

I al numero di sconfitte con giocatori di classifica di un gradino inferiore (comprese quelle per ritiro ad incontro iniziato),

e **G** al numero di sconfitte con giocatori di classifica di due o più gradini inferiori (comprese quelle per ritiro ad incontro iniziato).

Nei coefficienti appena citati non vengono conteggiate le partite di doppio.

Le sconfitte per assenza, (a prescindere dalla motivazione e/o giustificazione delle stesse), vengono conteggiate come segue:

- le sconfitte per assenza contro giocatori di classifica superiore non vengono mai conteggiate ai fini di questo articolo;

-le prime due sconfitte per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore non vengono mai conteggiate ai fini di questo articolo;

-la terza sconfitta per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore viene conteggiata all'interno del parametro **E**

-la quarta sconfitta per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore viene conteggiata all'interno del parametro **I**

-la quinta e le ulteriori sconfitte per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore vengono conteggiate all'interno del parametro **G**.

TABELLA 2

IV categoria	vittorie supplementari prese in considerazione
Da 0 a 5	+1
Da 6 a 10	+2
Da 11 a 15	+3
Da 16 a 20	+4
21 e più	+5

III categoria	vittorie supplementari prese in considerazione
Da 0 a 6	+1
Da 7 a 12	+2
Da 13 a 18	+3
Da 19 a 24	+4
25 e più	+5

II categoria Da 8° a 5° gruppo	vittorie supplementari prese in considerazione
Da 0 a 7	+1
Da 8 a 14	+2
Da 15 a 21	+3
Da 22 a 28	+4
29 e più	+5

II categoria da 4° a 1° gruppo	vittorie supplementari prese in considerazione
Da 0 a 8	+1
Da 9 a 16	+2
Da 17 a 24	+3
Da 25 a 32	+4
Da 33 a 40	+5
41 e più	+6

Al suddetto numero base delle vittorie si possono aggiungere vittorie supplementari il cui numero è calcolato in funzione del valore della formula

V-E-(2*I) - (3*G),

Limitatamente alla seconda categoria il numero dei risultati da prendere in considerazione per il calcolo sarà ridotto come da tabella seguente, qualora il risultato della formula V-E-(2*I) - (3*G) risulti negativo

Il categoria Da 8° a 5° gruppo	vittorie supplementari prese in considerazione
Da -1 a -20	-1
Oltre -21	-2

Il categoria da 4° a 1° gruppo	vittorie supplementari prese in considerazione
Da -20 a -30	-1
Oltre -31	-2

3.4 BONUS

a) ASSENZA DI SCONFITTE

Per totale assenza di sconfitte negli incontri di singolare (comprese quelle per assenza) contro giocatori di classifica pari od inferiore (avendo incontrati almeno cinque avversari di tale classifica):

+ 50 punti per i giocatori di quarta categoria

+ 100 punti per i giocatori di seconda e terza categoria.

Il premio di cui alla lettera "A" non può essere conseguito dai giocatori classificati 4.NC.

b) VINCITORI DI TORNEI

Al vincitore di un torneo con almeno sedici partecipanti effettivi nelle gare maschili e otto effettive in quelle femminili (dove per partecipanti effettivi si intende coloro che abbiano disputato almeno un incontro) è assegnato il 50% del punteggio corrispondente ad una vittoria supplementare su un giocatore con classifica pari a quella del miglior classificato che abbia effettivamente partecipato.

Nel caso in cui il miglior partecipante sia il vincitore del torneo il bonus sarà pari al 50% della vittoria con il secondo miglior partecipante effettivo.

Nei tornei che hanno un punteggio decurtato il bonus per la vittoria non sarà decurtato per i tornei descritti all'articolo 4.1, mentre saranno decurtati della stessa percentuale prevista per i singoli incontri individuali per i tornei descritti al punto 4.2.

Il bonus è assegnato anche ai vincitori delle conclusioni delle sezioni intermedie dei tabelloni (limitatamente alla conclusione di vertice di ogni categoria e 4.NC) nei soli tornei Open o di categoria, con almeno sedici partecipanti effettivi nelle gare maschili e otto effettive in quelle femminili (si devono considerare compressivamente tutti i partecipanti effettivi ad una sezione della categoria che dobbiamo concludere e non solo quelli del tabellone di conclusione. Il bonus è attribuito solo nel caso di adesione di almeno due partecipanti alla conclusione della sezione) ⁽³⁾.

Sono assegnati un massimo di due bonus per vittorie di torneo.

Nessun bonus è attribuibile ai qualificati uscenti delle varie sezioni che compongono un tabellone.

c) INCONTRI VINTI NEI CAMPIONATI INDIVIDUALI

Per ogni incontro vinto nei campionati individuali assoluti, in quelli di II, III e IV categoria ed in quelli dei settori veterani e giovanili (compresi il torneo di qualificazione regionale ed il torneo di qualificazione nazionale giovanile che si svolge immediatamente prima dei Campionati stessi), viene accreditato un bonus di 15 punti con un limite massimo di 75 punti per le fasi nazionali e 45 punti per le fasi regionali. I bonus sono cumulabili.

Esempio: un giocatore vince 2 incontri nel campionato regionale giovanile, altri due incontri nel campionato individuale assoluto regionale e 3 incontri nel campionato nazionale giovanile. Il bonus spettante è di 45 punti per le fasi regionali (pur avendo vinto 4 incontri in questi campionati) e altri 45 punti per le fasi nazionali.

d) VINCITORI DI CAMPIONATI INDIVIDUALI NAZIONALI

I giocatori vincitori dei Campionati individuali di II e III categoria (sola fase nazionale) acquisiscono un ulteriore bonus, cumulabile, di 200 punti; mentre i vincitori dei Campionati individuali dei settori veterani e giovanili (sola fase nazionale) acquisiscono un ulteriore bonus, cumulabile, di 100 punti.

e) VINCITORI DI CAMPIONATI INDIVIDUALI REGIONALE

I giocatori vincitori dei Campionati individuali assoluti, di II, III e IV categoria acquisiscono un bonus di 50 punti; mentre i vincitori dei Campionati regionali dei settori veterani e giovanili (compresi il torneo di qualificazione regionale ai campionati nazionali giovanili) acquisiscono un ulteriore bonus, cumulabile, di 25 punti.

f) INCONTRI VINTI NEI TORNEI DI PREQUALIFICAZIONI AL TORNEO “BNL-INTERNAZIONALI D’ITALIA”

Per ogni incontro vinto nei tornei di prequalificazioni agli internazionali d’Italia BNL (limitatamente ai tornei agonistici), viene accreditato un bonus di 10 punti con un limite massimo di 30 punti, pur se conquistati in diversi tornei di prequalificazioni BNL.

g) INCONTRI VINTI NEL MASTER GRAND PRIX VETERANI NAZIONALE

Per ogni incontro vinto nel Master Grand Prix veterani, viene accreditato un bonus di 15 punti con un limite massimo di 45 punti. Tale bonus è cumulabile con quello indicato nel punto “C” fino ad un massimale complessivo di 75 punti.

h) VITTORIE INCONTRI DI DOPPIO NEI CAMPIONATI A SQUADRE: AFFILIATI (SERIE A, B, C, D) GIOVANILI, VETERANI

Relativamente ai soli campionati a squadre disputati in Italia del campionato degli affiliati ⁽¹⁾, giovanili (ad eccezione del campionato under 10) e veterani, le vittorie ottenute negli incontri di doppio comporteranno l’attribuzione di 25 punti per ogni vittoria base inutilizzata ⁽²⁾ dagli incontri di singolare (ivi comprese quelle che attribuiscono zero punti).

(1)ATTENZIONE:

Il Campionato degli Affiliati è composto dalla Serie A1, Serie A2, Serie B1, Serie B2, Serie C e Serie D (tutte le divisioni). Nessun altro campionato o manifestazione a squadre (es. il campionato invernale) concorre per l’assegnazione di questo bonus.

Esempio: un giocatore di classifica 3’4 prende in esame le migliori otto vittorie. Ha ottenuto sei vittorie di singolare e tre di doppio; pertanto, non avendo raggiunto le otto vittorie di singolare il suo coefficiente sarà dato dalla somma punti data delle sei vittorie di singolare e da altri 50 punti (2*25

punti) grazie a due dei tre incontri di doppio. Il terzo doppio non conferisce punti essendo la nona vittoria.

Le partite di doppio non vengono conteggiate a sostituzione di vittorie supplementari inutilizzate, ma solamente per le vittorie base.

Le vittorie in doppio per assenza degli avversari non permettono di conteggiare alcun bonus.

Le vittorie in doppio al di fuori dei settori sopra indicati, ad esempio manifestazioni invernali o tornei a squadre, non sono conteggiate.

Non può essere effettuata la sostituzione di una vittoria di singolare con una di doppio nei casi in cui la prima valga meno di 25 punti.

(2)ATTENZIONE:

Gli incontri disputati che attribuiscono un punteggio diverso da zero ma inferiore a 25 punti NON sono mai da considerare “inutilizzati”; quindi, NON possono essere sostituiti nel calcolo dal punteggio derivante dalle vittorie negli incontri di doppio.

(3)ATTENZIONE:

Sono considerati “partecipanti effettivi” tutti gli iscritti che abbiano preso parte ad almeno un incontro di una Sezione della categoria da concludere a prescindere da quanti poi effettivamente parteciperanno alla conclusione della sezione stessa. Il bonus è riferito esclusivamente alla conclusione della sezione apicale di ogni categoria (con sezione apicale si intende la sezione in cui partecipano i giocatori con più alta classifica della categoria). Ad esempio, se nell’ambito della IV categoria vengono disputate più conclusioni delle sezioni intermedie solo la conclusione della sezione che ha portato alla qualificazione al tabellone di III categoria attribuirà il bonus.

i) ALTRI BONUS

Avranno nel 2026 una classifica minima di un gruppo superiore a quella di inizio 2025:

1) I giocatori giunti ai quarti di finale nella gara di singolare dei Campionati italiani individuali nazionali di III categoria *

2) I vincitori dei campionati individuali veterani *

3) I giocatori componenti della rappresentativa nazionale giunta al primo, secondo o terzo posto nell’ambito dei mondiali veterani a squadre *

*Le classifiche minime di cui ai punti 1, 2 e 3 qualora il giocatore rientri nella seconda categoria NON saranno applicate; tuttavia, a quei giocatori verrà garantita la NON retrocessione rispetto alla classifica di inizio anno.

Avranno altresì una classifica minima pari a quella di inizio anno 2024 i giocatori componenti della rappresentativa nazionale giunta tra il 4° e l’8° posto nell’ambito dei mondiali veterani a squadre.

Nessun ulteriore bonus viene attribuito ai vincitori dei campionati regionali o nazionali a squadre.

I bonus descritti nel presente paragrafo “BONUS” sono indipendenti dalla tipologia di punteggio adottata nella manifestazione.

TABELLA 3

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI BONUS

	BONUS PER VITTORIA FINALE	NOTE	BONUS PER OGNI INCONTRO VINTO
--	---------------------------	------	-------------------------------

TIPOLOGIA DI CAMPIONATO INDIVIDUALE	FASE REGIONALE *	FASE NAZIONALE		FASE REGIONALE *	FASE NAZIONALE
CAMPIONATI ASSOLUTI	50	-----	CUMULABILE	15 (MAX 45)	-----
CAMP. 2^ E 3^ CAT	50	200	CUMULABILE	15 (MAX 45)	15 (MAX 75)
CAMP. OVER	25	100	CUMULABILE	15 (MAX 45)	15 (MAX 75)
MASTER NAZIONALE GRAND PRIX VETERANI	----	----	CUMULABILE		15 (MAX 75)
CAMP. UNDER	25	100	CUMULABILE	15 (MAX 45)	15 (MAX 75)
CAMP. 4^ CAT	50	-----	CUMULABILE	15 (MAX 45)	-----
TORNEI DI PRE-QUALIFICAZIONE AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA			CUMULABILE	10 (MAX 30)	

* O PROVINCIALE, LIMITATAMENTE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

4. RIDUZIONE DEI PUNTI

4.1 TORNEI SPERIMENTALI O CON ADOZIONE DI PUNTEGGIO RIDOTTO

NON sono soggetti a decurtazione tutti i risultati ottenuti nelle competizioni, individuali e a squadre, di qualsiasi classifica e categoria di età che si svolgono con i punteggi ridotti, relativi alla partita corta e/o al tie-break decisivo, previsti nell'Appendice V delle Regole di Tennis.

Si definiscono pertanto le seguenti tipologie di punteggio adottate:

- A) Due set su tre a 6 giochi: punteggio intero
- B) Due set su tre a 6 giochi con no advantage: punteggio intero
- C) Due set su tre a 6 giochi con tie-break decisivo (a 7 o 10 punti) al posto del terzo set: punteggio intero

- D) Due set su tre a 6 giochi con tie-break decisivo (a 7 o 10 punti) al posto del terzo set e no-advantage: punteggio intero
- E) Due set su tre a 4 giochi: punteggio ridotto
- F) Due set su tre a 4 giochi con no advantage: punteggio ridotto
- G) Due set su tre 4 giochi con no advantage e tie-break decisivo dell'incontro (a 7 o 10 punti) al posto del terzo set: punteggio ridotto
- H) Tre set su cinque a 4 giochi (con o senza no advantage e tie-break decisivo dell'incontro): punteggio ridotto
- I) Tre set su cinque a 6 giochi (con o senza no advantage e tie-break decisivo dell'incontro): punteggio intero

I punti vittorie ottenuti nelle competizioni individuali a punteggio ridotto (punti E, F, G, H) prevedono un massimale in base alla propria classifica, secondo quanto previsto dalla tabella 4 (vedere esempio pratico in calce al Metodo).

4.2 TORNEI ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DALLA FITP.

Ai fini delle classifiche vi è una decurtazione del 40 %. Le formule che possono essere adottate sono le seguenti:

Tornei con incontri disputati al meglio di tre *set*

Tornei con incontri disputati al meglio di tre *set*, con *set* 'corto'

Tornei con incontri disputati in un *set*

Tornei con incontri disputati in un *set*, con *set* 'corto'

4.3 TORNEI E MANIFESTAZIONI A SQUADRE DEL SETTORE VETERANI

I risultati ottenuti nell'ambito di tornei e manifestazioni a squadre riservati al settore veterani non prevedono un massimale del 25 % del totale, indicato al successivo punto 5 ma sono decurtati con le seguenti percentuali:

Over/Lady 30-35-40-45: nessuna decurtazione

Over/Lady 50-55-60-65: decurtazione del 20%

Over/Lady 70-75-80: decurtazione del 40%

Gli incontri del settore veterani disputati a punteggio ridotto, (punti E, F, G, H) indicati al punto 4.1, sono pertanto decurtati di tali percentuali ma non prevedono l'applicazione del massimale di cui all'articolo 4.1

5. NORME PER PROMOZIONI E RETROCESSIONI

I punteggi che determinano la promozione e la retrocessione sono riportate nella tabella sottostante, tuttavia i punti ottenuti nei tornei con punteggio ridotto (partita corta a 4 giochi) possono concorrere per un massimo del 50% del totale. (Esempio un giocatore di classifica 4.1 deve fare 505 punti per essere promosso. Solamente 253 punti (ovvero il 50%) può essere ottenuto nell'ambito di tornei disputati con punteggio ridotto a quattro giochi. Mentre deve fare 255 o meno punti per retrocedere e di questi solo 128 punti (ovvero il 50%) possono essere ottenuti in tornei con punteggio ridotto).

AI fini del calcolo della percentuale viene effettuato un arrotondamento (per difetto per i decimali da 1 a 4 e per eccesso per i decimali da 5 a 9).

TABELLA 4

classifica di partenza	punti per la promozione al gradino superiore		punti per la retrocessione	
	MASCHILE	FEMMINILE	MASCHILE	FEMMINILE
	Tra parentesi, e con l'asterisco, è indicato il punteggio massimo conseguibile nei tornei con punteggio ridotto (partita corta)			
IV categoria NC	65 e più (*33)	65 e più (*33)		
IV categoria 6° gruppo	95 e più (*48)	95 e più (*48)	30 e meno (*15)	30 e meno (*15)
IV categoria 5° gruppo	180 e più (*90)	180 e più (*90)	70 e meno (*35)	70 e meno (*35)
IV categoria 4° gruppo	285 e più (*143)	285 e più (*143)	115 e meno (*58)	95 e meno (*48)
IV categoria 3° gruppo	365 e più (*183)	365 e più (*183)	170 e meno (*85)	150 e meno (*75)
IV categoria 2° gruppo	430 e più (*215)	430 e più (*215)	220 e meno (*110)	205 e meno (*103)
IV categoria 1° gruppo	505 e più (*253)	485 e più (*243)	255 e meno (*128)	220 e meno (*110)
III categoria 5° gruppo	565 e più (*283)	530 e più (*265)	345 e meno (*173)	300 e meno (*150)
III categoria 4° gruppo	595 e più (*298)	555 e più (*278)	380 e meno (*190)	335 e meno (*168)
III categoria 3° gruppo	620 e più (*310)	585 e più (*293)	410 e meno (*205)	370 e meno (*185)
III categoria 2° gruppo	650 e più (*325)	610 e più (*305)	450 e meno (*225)	400 e meno (*200)
III categoria 1° gruppo	690 e più (*345)	640 e più (*320)	475 e meno (*238)	430 e meno (*215)
II categoria 8° gruppo	730 e più (*365)	670 e più (*335)	510 e meno (*255)	455 e meno (*228)
II categoria 7° gruppo	750 e più (*375)	700 e più (*350)	545 e meno (*273)	495 e meno (*248)
II categoria 6° gruppo	800 e più (*400)	740 e più (*370)	590 e meno (*295)	540 e meno (*270)
II categoria 5° gruppo	850 e più (*425)	800 e più (*400)	630 e meno (*315)	580 e meno (*290)
II categoria 4° gruppo	920 e più (*460)	880 e più (*440)	665 e meno (*333)	620 e meno (*310)
II categoria 3° gruppo	990 e più (*495)	930 e più (*465)	695 e meno (*348)	655 e meno (*328)
II categoria 2° gruppo	1040 e più (*520)	980 e più (*490)	725 e meno (*363)	695 e meno (*348)
II categoria 1° gruppo			765 e meno (*383)	740 e meno (*370)

La promozione avviene gradino per gradino, nel modo seguente: il giocatore che ha un punteggio per la promozione al gradino superiore viene collocato provvisoriamente in questo scaglione; poi il suo coefficiente viene ricalcolato sulla base della nuova classifica: se il nuovo punteggio è sufficiente per un'altra promozione, il giocatore viene collocato nel gradino superiore e si ripete il meccanismo descritto, altrimenti resta in tale gradino ed il suo coefficiente di rendimento sarà l'ultimo calcolato.

Si può retrocedere di un solo gruppo ogni anno.

Esempio pratico. Consideriamo il caso di un 1° gruppo di III categoria che ha battuto 3 giocatori classificati 8° gruppo di II cat., 8 giocatori classificati come lui, 1 giocatore di classifica di un gruppo inferiore, ha subito sconfitte con 3 giocatori classificati 8° gruppo di II cat. Il suo punteggio sarà di 880 punti calcolati nel modo seguente. Come 1° gruppo di terza cat., somma le migliori 10 vittorie, cioè le 3 contro giocatori di un gradino superiore e 5 di quelle con i pari classifica per cui: $(3 \times 90 = 270$ punti per le tre vittorie sui giocatori II cat. 8° gr.) $+ (7 \times 60 = 420$ punti per le cinque vittorie sui giocatori III cat. 1° gr.) $+ 100$ punti per assenza di sconfitte con giocatori di classifica pari o inferiore. Si aggiungono poi le vittorie supplementari date dalla formula $V-E-(2*I)-(3*G)$, che restituisce il valore di 9 e quindi due vittorie supplementari (una è la restante vittoria con il pari classifica, l'altra è con quella contro il giocatore di classifica di un gruppo inferiore, per cui $60+30 = 90$ punti).

Poiché il punteggio minimo per la promozione al gradino superiore di un 3.1 è uguale a 690 il giocatore passa II categoria 8° gruppo.

A questo punto si calcola nuovamente il punteggio, sulla base della nuova classifica, nel modo seguente. Essendo diventato 8° gruppo di seconda cat., somma le migliori 11 vittorie, vale a dire le 3 contro giocatori, a questo punto dello stesso gruppo, e 8 di quelle con i giocatori III cat. 1° gr., a questo punto di un gruppo inferiore, per cui: $(3 \times 60 = 180$ punti per le tre vittorie sui giocatori II cat. 8° gr.) $+ (8 \times 30 = 240$ punti per le sei vittorie sui giocatori III cat. 1° gr.) . Per le vittorie supplementari il coefficiente ora è di 6 ($V=9, E=3, I=0, G=0$) e quindi si considererà la vittoria contro il 3.2 (20 punti). Non spettando più il bonus per assenza di sconfitte con giocatori di classifica pari od inferiore avremo un totale di 420. Poiché il punteggio minimo per la promozione al gradino superiore di un II categoria 8° gruppo è uguale a 730 il giocatore rimane II categoria 8° gruppo con coefficiente di rendimento 420.

6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GIOCATORI DI PRIMA CATEGORIA (ARMONIZZAZIONE)

La I^ categoria comprende i 20 giocatori meglio piazzati nei primi 500 posti della classifica mondiale ATP e le 10 giocatrici meglio piazzate nei primi 400 posti di quella WTA, disponibili il 1° novembre 2024, elencati secondo l'ordine occupato in tali classifiche.

6.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GIOCATORI DI SECONDA CATEGORIA (ARMONIZZAZIONE)

Indipendentemente dai criteri sopra esposti, i giocatori appartenenti alla II categoria saranno formati da un numero massimo di giocatori come da indicizzazioni della tabella sottostante.

	Maschile	Femminile
II categoria 1° gruppo	40	15

II categoria 2° gruppo	70	20
II categoria 3° gruppo	100	30
II categoria 4° gruppo	150	55
II categoria 5° gruppo	230	80
II categoria 6° gruppo	310	120
II categoria 7° gruppo	450	160
II categoria 8° gruppo	590	200

Se il numero dei giocatori aventi diritto ad essere inseriti in questi gruppi secondo i criteri sopra esposti fosse eccedente, sarà fatta per tali gruppi una graduatoria (dalla quale saranno esclusi i giocatori già retrocessi ed i giocatori a cui è stata attribuita una classifica in base alle tabelle 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento) per determinare gli atleti da inserire nel gruppo successivo. Tale graduatoria sarà determinata in base alla classifica di arrivo ed al coefficiente di rendimento. In caso di uguale coefficiente di rendimento, il numero massimo dei giocatori indicato nella tabella precedente si intenderà esteso a tutti i giocatori con il medesimo coefficiente.

Qualora il numero dei giocatori aventi diritto ad essere inseriti in questi gruppi fosse inferiore si inseriranno, fino al raggiungimento dei posti disponibili, nel gruppo superiore dapprima i giocatori retrocessi da tale gruppo (ad esclusione di coloro che hanno un coefficiente pari a zero) ed in subordine i giocatori del gruppo inferiore che presentano il coefficiente più elevato.

I giocatori stranieri (risultante dal tesseramento) sono esclusi dal conteggio ai fini di questo comma. Inoltre, la Commissione Campionati e Classifiche potrà decidere di escludere dal conteggio i giocatori con doppia cittadinanza.

6.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GIOCATORI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA (ARMONIZZAZIONE)

ATTENZIONE:

Se al termine della stagione risultasse che il numero di giocatori classificati in terza e quarta categoria fossero inferiori ai numeri attesi presenti si riserva di modificare le soglie di cui alla tabella seguente

La FITP, ai fini delle classifiche 2025, assegnerà a fine anno d'ufficio la classifica ai giocatori, al fine di ristabilire il corretto numero di appartenenti a ciascun gruppo e categoria, secondo i numeri indicati:

Uomini			Donne		
Class inizio anno	N°	TOTALI	Class inizio anno	N°	TOTALI
3.1	1050	10900	3.1	280	2940
3.2	1400		3.2	380	
3.3	2100		3.3	550	
3.4	2750		3.4	750	
3.5	3600		3.5	980	

4.1	4800	46900	4.1	1300	12650
4.2	6000		4.2	1600	
4.3	7100		4.3	1950	
4.4	8150		4.4	2200	
4.5	9100		4.5	2450	
4.6	11750		4.6	3150	

Qualora il numero dei giocatori aventi diritto ad essere inseriti in questi gruppi secondo i criteri sopra esposti fosse eccedente, sarà fatta per tali gruppi una graduatoria per determinare gli atleti da inserire nel gruppo successivo. Tale graduatoria sarà determinata in base alla classifica di arrivo ed al coefficiente di rendimento (saranno esclusi dalla graduatoria i giocatori con classifica minima). In caso di uguale coefficiente di rendimento, il numero massimo dei giocatori indicato nella tabella precedente si intenderà esteso a tutti i giocatori con il medesimo coefficiente.

La Federazione si riserva di modificare i suddetti numeri nel corso dell'anno tramite apposita pubblicazione negli Atti Ufficiali.

Esempio: se al termine della stagione avessero maturato il diritto ad essere classificati 3.1 800 giocatori uomini (o per punti maturati o a seguito delle equiparazioni di ranking previste dal metodo), considerato che i 3.1 dovrebbero essere 1050, ne verrebbero "armonizzati" in positivo 250.

Verrebbero quindi recuperati prima coloro che sono retrocessi da 3.1 a 3.2 (ad esclusione di coloro che hanno un coefficiente pari a zero) se già fossero in numero eccedente verrebbero scelti quelli col coefficiente migliore e poi eventualmente promossi i 3.2 con il coefficiente migliore.

Mentre, se al termine della stagione avessero maturato il diritto ad essere classificati 3.1 1100 giocatori uomini (o per punti maturati o a seguito delle equiparazioni di ranking previste dal metodo), considerato che i 3.1 dovrebbero essere 1050, ne verrebbero "armonizzati" in negativo 50.

6.4 ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

a) Qualora nel corso del periodo temporale considerato, si registrino cinque o più sconfitte per assenza contro avversari di classifica pari o inferiore (considerata alla data di programmazione dell'incontro e a prescindere dalla motivazione e/o giustificazione delle stesse), il giocatore avrà una classifica di un gradino inferiore rispetto a quella altrimenti conseguita. Il giocatore già retrocesso per insufficienza di punti non potrà subire una ulteriore retrocessione. Tale retrocessione per sconfitte per assenza non si applica:

- ai giocatori non appartenenti ai settori giovanili che non abbiano mai registrato sconfitte nelle gare a squadre (negli incontri di singolare) avendone disputati almeno 3
- ai giocatori che abbiano vinto uno o più tornei con almeno 16 partecipanti della categoria cui appartengono (al momento della disputa del torneo)
- ai giocatori Under 12/14/16/18.

b) Le giocatrici in maternità che, dalla prima settimana di novembre 2024 alla prima di novembre 2025, non hanno potuto disputare almeno 8 incontri possono richiedere il mantenimento della propria classifica purché ne facciano richiesta, allegando la relativa probante documentazione, entro il 3

novembre 2025. In tal caso, qualora la giocatrice usufruisca del mantenimento della classifica di prima categoria oppure di uno dei primi tre gruppi della seconda categoria, la stessa giocatrice non viene presa in considerazione al fine della armonizzazione di cui al punto precedente.

c) Non è possibile richiedere il congelamento della classifica per motivi diversi da quello sopra indicato (esempio motivi di salute).

d) AI giocatori che siano stati in possesso di una classifica federale “A” o “B” prima dell’anno 1998, sarà attribuita nel 2026 una classifica minima, come da seguente tabella. È onere dei giocatori interessati verificare che la classifica attribuita sia corrispondente ai parametri sottoindicati; in caso di divergenza i giocatori stessi sono tenuti, prima di prendere parte a qualunque competizione federale, a richiedere la rettifica della classifica e la relativa sostituzione della tessera. Eventuali inadempienze in tal senso saranno segnalate, per quanto di competenza, agli Organi di Giustizia.

TABELLA 5

Classifica massima raggiunta entro il 1998	Nati nell’anno 1982 o successivi	Nati negli anni 1980 e 1981	Nati negli anni 1978 e 1979	Nati negli anni 1976 e 1977	Nati negli anni 1974 e 1975	Nati negli anni 1972 e 1973	Nati tra gli anni 1968 e 1971	Nati tra gli anni 1963 e 1967
A	2.7	2.8	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1
B1-B2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	4.1	4.2
B3-B4	3.3	3.4	3.5	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3

e) Ai giocatori e giocatrici che siano stati in possesso di una classifica di I[^] o II[^] categoria negli ultimi quindici anni, pertanto dall’anno 2009, sarà attribuita una classifica minima come da seguente tabella. È onere dei giocatori interessati verificare che la classifica attribuita sia corrispondente ai parametri sottoindicati; in caso di divergenza i giocatori stessi sono tenuti, prima di prendere parte a qualunque competizione federale, a richiedere la rettifica della classifica e la relativa sostituzione della tessera. Eventuali inadempienze in tal senso saranno segnalate, per quanto di competenza, agli Organi di Giustizia.

TABELLA 6

Classifica massima raggiunta almeno una volta dall’anno 2009 e successivi	Classifica minima 2026
Da 1 [^] cat. a 2 ^{’3}	3 ^{’2}
Da 2 ^{’4} a 2 ^{’6}	3 ^{’4}
Da 2 ^{’7} a 2 ^{’8}	4 ^{’1}

f) Gli iscritti agli albi dei Maestri e Tecnici Nazionali* (qualifiche ottenute entro il 31 ottobre 2025), a prescindere dalla regolarità amministrativa, avranno nel 2026 una classifica minima secondo la seguente valutazione:

- Nati prima del 1° gennaio 1964, classifica minima di 4.2
- Nati tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1979, classifica minima di 3.5
- Nati dal 1° gennaio 1980, classifica minima di 3.3

*Si fa riferimento a qualifiche del settore Tennis

Agli istruttori (Is1 e Is2) non viene riconosciuta alcuna classifica minima.

g) I giocatori iscritti ai college universitari americani e i giocatori al primo tesseramento in Italia possono presentare una domanda di riconoscimento della equiparazione del proprio ranking WTN, secondo le tabelle seguenti:

UOMINI		
WTN		CLASSIFICA ITALIANA
DA	A	
3.1	7	2,3
7.1	11	2,4
11.1	14	2,5
14.1	16	2,6
16.1	18	2,7
18.1	21	2,8

DONNE		
WTN		CLASSIFICA ITALIANA
DA	A	
8.5	10	2.3
10.1	15	2.4
15.1	17	2.5
17.1	19	2.6
19.1	21	2.7
21.1	23	2.8

La domanda dovrà essere presentata dal 1° settembre 2025 al 30 settembre 2025, tramite mail (classifiche@fitp.it). Per i giocatori al primo tesseramento FITP la richiesta potrà essere presentata in qualsiasi momento.

La Federazione si riserva di modificare le suddette tabelle nel corso dell'anno tramite apposita pubblicazione negli Atti Ufficiali

h) Classifica minima da attività TPRA tennis:

Saranno promossi, nelle classifiche 2026, i giocatori che nell'ambito dell'attività TPRA tennis, avendo disputato almeno 25 incontri, raggiungono il seguente Power:

- Power ≥ 90 , classifica minima di 4.3
- Power ≥ 85 e < 90 , classifica minima di 4.4
- Power ≥ 80 e < 85 , classifica minima di 4.5
- Power ≥ 75 e < 80 , classifica minima di 4.6

i) Tornei sociali

I tornei sociali non sono valevoli per le classifiche 2026.

7. PROMOZIONI NEL CORSO DELL'ANNO

Nel corso dell'anno verranno effettuate 5 pubblicazioni contenenti il calcolo aggiornato delle classifiche (al netto delle armonizzazioni) e le promozioni di coloro che avranno maturato la promozione di almeno 1 gruppo.

- prima pubblicazione entro il 10 febbraio (con i risultati dell'attività conclusa entro il 26 di gennaio*)
- seconda pubblicazione entro il 11 aprile (con i risultati dell'attività conclusa entro il 30 di marzo*)
- terza pubblicazione entro il 10 giugno (con i risultati dell'attività conclusa entro il 25 di maggio*)
- quarta pubblicazione entro il 11 luglio (con i risultati dell'attività conclusa entro il 29 di giugno*)
- quinta pubblicazione entro il 15 settembre (con i risultati dell'attività conclusa entro il 31 di agosto*)

*Per i tornei le date indicate sono da intendersi come la chiusura dell'intera manifestazione e non del singolo tabellone disputato.

Per le gare a squadre sono conteggiati i risultati delle singole giornate di gara che si siano disputate entro le date indicate.

Le date di riferimento valide sono quelle presenti nel PUC (Portale Unico delle Competizioni)

La Commissione Campionati e Classifiche potrà variare d'ufficio la classifica di un giocatore in qualsiasi momento dell'anno quando il suo valore, sulla base del punteggio acquisito o dei risultati ottenuti, si dimostri:

- almeno 2 gruppi superiori a quello della sua classifica per i giocatori classificati di II categoria;
- almeno 3 gruppi superiori a quello della sua classifica per i giocatori classificati di III categoria;
- almeno 4 gruppi superiori a quello della sua classifica per i giocatori classificati di IV categoria e 4.NC.

La nuova classifica avrà efficacia ai fini di tutti i calcoli del presente regolamento (compresi i bonus) come se la stessa fosse sempre stata attribuita al giocatore.

Ai fini delle armonizzazioni, indicate ai precedenti punti 6.2 e 6.3, dovranno considerarsi le classifiche di inizio anno 2025.

La variazione di coloro che avranno diritto a tale promozione sarà pubblicata negli Atti Ufficiali entro il primo 10 del mese successivo al raggiungimento dei punti utile alla variazione di classifica.

8. PUBBLICAZIONE DELLE CLASSIFICHE DEFINITIVE PER L'ANNO 2026

La Federazione pubblicherà le classifiche 2026 entro il 15 dicembre 2025. Tali classifiche saranno valedoli **ESCLUSIVAMENTE** per l'attività della stagione agonistica 2025/2026 (inizio il 3 novembre 2025) e non sono in alcun modo retroattive.

Nella pubblicazione del 15 dicembre è possibile retrocedere di due o più gradini rispetto alle varie pubblicazioni del 2025 tuttavia non è possibile retrocedere più di un gradino rispetto alla classifica di inizio anno.

9. RANKING NAZIONALE 2026

Tutti i tesserati con nazionalità italiana che hanno svolto attività o che comunque sono stati classificati nel 2025, vengono inseriti in una unica graduatoria operativa nazionale; i primi 500 giocatori e giocatrici di detta graduatoria entrano in possesso del "*ranking nazionale 2026*" che viene trasmesso alla Federazione Internazionale.

Gli stranieri possono richiedere di essere inseriti in tale elenco entro il 31 dicembre 2025.

Tale ranking viene redatto secondo la classifica federale 2026 ed a parità di classifica la graduatoria verrà ordinata in base ai seguenti punti:

1) eventuali giocatori retrocessi per armonizzazione (nel caso di più giocatori armonizzati avranno la precedenza i retrocessi di più classifiche)

2) equiparati per classifica nel seguente ordine:

- ATP o WTA
- ITF Junior
- Tennis Europe

3) equiparati per classifiche nazionali delle Federazioni indicate nel punto 11.4

4) coefficiente di rendimento (inserendo prima i giocatori retrocessi)

Detta graduatoria operativa, redatta successivamente alla pubblicazione delle istanze di revisione, non subisce modifiche a seguito delle promozioni nel corso dell'anno.

I giocatori possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione di suddetta graduatoria.

10. ISTANZE DI REVISIONE

Le classifiche vengono pubblicate nel sito Internet ufficiale della Federazione.

Tutti I giocatori possono presentare istanza di revisione della propria classifica o, limitatamente ai gruppi della seconda categoria, presentare istanza di revisione anche del proprio coefficiente di rendimento (non è possibile presentare istanza di revisione per altri tesserati).

Le istanze di revisione devono pervenire alla Commissione campionati e classifiche, presso la Segreteria federale, entro e non oltre il 31 dicembre 2025 accompagnate dalla tassa reclamo (relativa alla classifica del 2025) e complete dei seguenti dati:

- a) generalità del ricorrente, numero di tessera, classifica e settore di età;
- b) elenco dettagliato di tutti gli incontri disputati nel periodo temporale considerato ai fini delle classifiche federali 2026, con precisa indicazione di torneo o campionato, circolo e periodo nel quale si è svolto l'incontro, nominativo, classifica e settore di età dell'avversario incontrato, esito dell'incontro, punteggio;
- c) calcolo dettagliato e preciso del coefficiente di rendimento e classifica conseguentemente acquisita.

I dati di cui ai punti b) e c) possono essere forniti anche trasmettendo il dettaglio degli incontri e dei calcoli fornito dal sistema MyFitp, fermo restando che tale sistema rappresenta solo una simulazione di calcolo effettuata in base ai dati inseriti dal giocatore stesso.

La Commissione Campionati e Classifiche decide inappellabilmente e restituisce la tassa versata nel caso di accoglimento dell'istanza che determina almeno una delle seguenti situazioni:

1. variazione della classifica federale;
2. variazione del solo coefficiente di rendimento per i giocatori appartenenti ai primi tre gruppi della seconda categoria;

Le istanze di revisione che pervengano oltre il termine fissato o che non siano accompagnate dalla tassa reclamo o che non siano complete di tutto quanto sopra indicato sono giudicate inammissibili.

Fino a quando non viene comunicato l'esito della istanza di revisione i giocatori sono tenuti ad iscriversi ai tornei e ai campionati con la classifica pubblicata sul sito www.fitp.it

11. VALUTAZIONE DELLE CLASSIFICHE DEI GIOCATORI - AI FINI DEL TESSERAMENTO E DELLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI NELLA ATTIVITA' INTERNAZIONALE IN ITALIA

Le seguenti valutazioni vengono effettuate nei seguenti casi, applicando i successivi punti 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 (tabelle 7,8,9 e 10) ai fini della classifica 2026 ed a eventuali variazioni di classifica in corso d'anno 2025, da attribuire all'atto del tesseramento come segue:

Per giocatori italiani (cittadinanza indicata al tesseramento FITP):

- a) classifica 2026: se in possesso di ranking internazionale al 1° novembre 2025
- b) classifica 2025 (in corso d'anno): se in possesso di ranking internazionale al 1° novembre 2024

Per giocatori stranieri (all'atto del tesseramento sarà compito del circolo di tesseramento richiedere l'equiparazione):

- a) classifica 2026: se in possesso di ranking internazionale al 1° novembre 2025
- b) classifica 2025 (in corso d'anno), al primo anno: se in possesso di ranking internazionale al 1° novembre 2024
- c) classifica 2025 (in corso d'anno), tesseramenti successivi: la Commissione Campionati e Classifiche può variare la classifica ai giocatori in possesso di doppia cittadinanza, all'atto del primo tesseramento.

11.1 GIOCATORI PRESENTI NELLE CLASSIFICHE ATP E WTA

Ad esclusione dei giocatori di cui al comma precedenti, coloro che sono presenti nelle classifiche ATP e WTA (disponibili il 1° novembre 2025), secondo la posizione raggiunta, è assegnata una classifica minima come da tabella seguente.

TABELLA 7

UOMINI			DONNE		
Ranking ATP	Classifica minima		Ranking WTA	Classifica minima	
	Ai fini del tesseramento	Ai fini della valutazione degli avversari stranieri (non tesserati FITP) incontrati		Ai fini del tesseramento	Ai fini della valutazione delle avversarie straniere (non tesserate FITP) incontrate
primi 200	1. categoria	1. categoria	prime 200	1. categoria	1. categoria
201-450	2.1	2.1	201-400	2.1	2.1
451-700	2.2	2.2	401-500	2.2	2.2
701-950	2.3	2.3	501-700	2.3	2.3

951-1200	2.4	2.4	701-800	2.4	2.4
1201-1500	2.5	2.5	801-900	2.5	2.5
Da 1501	2.6	2.6	901-1000	2.6	2.6
Senza ranking	Valutati dalla Commissione Campionati e Classifiche	**	Oltre 1001	2.7	2.7
			Senza ranking	Valutate dalla Commissione Campionati e Classifiche	**

**Nel caso di vittoria del giocatore italiano, lo straniero (non tesserato FITP) è considerato di classifica 2.7 per gli uomini e 2.8 per le donne
Le sconfitte contro i giocatori stranieri (non tesserati FITP) senza ranking (nei tornei ITF pro-ATP-WTA) non vengono considerate ai fini del calcolo.
Al fine della valutazione dei giocatori incontrati nei tornei, la valutazione si riferisce al ranking ATP e WTA. posseduto dai giocatori nel torneo (ricavabile dal tabellone, oppure dalla entry-list).
Anche relativamente ai giocatori italiani incontrati nei tornei all'estero, la valutazione si riferisce alla classifica italiana posseduta dai giocatori al momento del torneo.

11.2 GIOCATORI DEI SETTORI UNDER PRESENTI NELLE CLASSIFICHE T.E. E ITF

I giocatori e le giocatrici dei settori under presenti nelle classifiche delle categorie giovanili ITF e TE di fine stagione sono valutati con la classifica minima indicata dalla tabella seguente:

TABELLA 8

Ai fini del tesseramento e della valutazione degli avversari stranieri (non tesserati FITP) incontrati						
Ranking ITF 18 & under	classifica minima	Ranking TE 16 & under	classifica minima	Ranking TE 14 & under	classifica minima	
1-20	2.1	1-20	2.3	1-20	2.6	
21-50	2.2	21-50	2.4	21-50	2.7	
51-200	2.3	51-100	2.5	51-100	2.8	
201-400	2.4	101-200	2.6	101-150	3.1	
401-700	2.5	201-300	2.7	151-200	3.2	
701-1000	2.6	Oltre 301 ⁽²⁾	3.1	Oltre 201 ⁽³⁾	3.3	
Oltre 1001 ⁽¹⁾	2.7					
Senza ranking (ai fini della valutazione nei tornei)		Senza ranking (ai fini della valutazione nei tornei)		Senza ranking (ai fini della valutazione nei tornei)		
	M ai	Qualificazioni				

	n dr aw	Tab da 32	Tab. da 48 o 64		Main draw	Qualifi cazioni		Main draw	Qualific azioni
TORNE O GRADO A 1° o 2°	2. 7	2.7	2.8	TORNEO GRADO 1	3.2	3.3	TORNEO GRADO 1°	3.4	3.5
TORNE O GRADO 3	2. 7	2.8	3.1	TORNEO GRADO 2°	3.4	3.5	TORNEO GRADO 2° o 3°	4.1	4.2
TORNE O GRADO 4° o 5°	2. 8	3.1	3.2	TORNEO GRADO 3°	3.5	4.1			

(1) : ai soli fini del tesseramento purché abbiano almeno 20 punti nel ranking ITF under 18

(2) ai soli fini del tesseramento purché abbiano almeno 100 punti nel ranking TE under 16

(3): ai soli fini del tesseramento purché abbiano almeno 80 punti nel ranking TE under 14

I giocatori/trici senza ranking internazionale, ai fini del primo tesseramento in Italia sono valutati dalla Commissione Campionati e Classifiche.

Under 12	<u>Settore Under 12</u>
	- ai fini del primo tesseramento in Italia: previa valutazione della Commissione Campionati e Classifiche
	- ai fini della valutazione <u>nel caso di vittoria</u> nei tornei i giocatori sono equiparati con classifica 4.3 nei tabelloni di qualificazione e 4.2 nel tabellone principale (ai fini delle classifiche federali non saranno presi in considerazione i tabelloni di consolazione, gironi di qualificazione e le fasi di Pre-qualificazione ai tabelloni/gironi di qualificazione)
	- ai fini della valutazione <u>nel caso di sconfitta</u> nei tornei l'incontro non viene preso in considerazione per il calcolo della classifica

11.3 GIOCATORI DEI SETTORI OVER

I giocatori e le giocatrici over presenti nelle classifiche delle categorie over ITF sotto indicate, secondo la posizione raggiunta acquisiscono una classifica minima come da tabella seguente. Vengono presi in considerazione i ranking ITF a fine stagione (ovvero prima che vengano esclusi i giocatori che cambiano settore di età).

TABELLA 9

	UOMINI								DONNE						
	+3 0	+35/+ 40	+4 5	+5 0	+5 5	+6 0	+6 5	+70/+75/+ 80	+3 0	+35/+40/+ 45	+5 0	+5 5	+6 0	+6 5	+70/+75/+ 80
1- 20 IT F	<u>2.5</u>	<u>2.6</u>	<u>2.7</u>	<u>2.8</u>	<u>3.2</u>	<u>3.3</u>	<u>3.5</u>	<u>4.1</u>	<u>2.8</u>	<u>3.1</u>	<u>3.3</u>	<u>3.5</u>	<u>4.1</u>	<u>4.2</u>	<u>4.3</u>
21 - 50	<u>2.6</u>	<u>2.7</u>	<u>2.8</u>	<u>3.1</u>	<u>3.2</u>	<u>3.3</u>	<u>4.1</u>	<u>4.2</u>	<u>3.1</u>	<u>3.2</u>	<u>3.4</u>	<u>4.1</u>	<u>4.2</u>	<u>4.3</u>	<u>4.4</u>

IT F																	
51 - 10 0 IT F	<u>3.1</u>	<u>3.1</u>	<u>3.1</u>	<u>3.2</u>	<u>3.3</u>	<u>3.5</u>	<u>4.2</u>	--		<u>3.2</u>	<u>3.3</u>		<u>3.5</u>	<u>4.3</u>	--	--	--
I giocatori senza ranking ITF, ai fini del primo tesseramento in Italia sono valutati della Commissione campionati e classifiche, sentito il pare della Commissione Over.																	

11.4 GIOCATORI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE* DI CLASSIFICA IN UNO DEI PAESI DI SEGUITO ELENCATI

TABELLA 10

ITALIA	FRA	SUI	LUX	USA	GERMANIA (LK)
				CAN	
Cat 1	1re Serie	N1	Pro	7,1	---
21	Top 40	--	--	7,0	---
22	Top 100	N2	Elite	--	---
23	-15	--	--	--	1
24	-4/6	N3	Promotion	6,5	---
25	-2/6	--	--	--	---
26	0	N4	2,1	6,0	---
27	1/6	--	2,2	--	2
28	2/6	R1	3,1	5,5	3
31	3/6	--	3,2	--	4
32	4-6	R2	3,3	5,0	5 - 6
33	5/6	--	4,1	--	7-8
34	15	R3	4,2	4,5	9-10
35	15/1	--	4,3	--	11-12
41	15/2	R4	4,4	4,0	13-14

42	15/3	--	5,1	--	15-16
43	15/4	R5	5,2	3,5	17-18
44	15/5	--	5,3	--	19-20
45	30 - 30/1	R6	5,4	3,0	21
46	30/2 - 30/3	R7	5,5	2,5	22
4NC	30/4- 30/5- 40	R8- R9	6,1	1,5-2,0	23

* no self rating

Tali equiparazioni potranno inoltre essere utilizzate per i giocatori al primo tesseramento in Italia e per i tesseramenti successivi al primo anno con comunicazione alla Federazione (classifiche@fitp.it) entro il 2 novembre 2025 con apposita certificazione federale straniera attestante la classifica federale per l'anno successivo (2026).

La Commissione Campionati e Classifiche, nell'ambito della seconda categoria, potrà valutare di non applicare le equiparazioni per quei tesserati che non abbiano disputato almeno 16 incontri nei tornei o campionati nazionali esteri.

ALLEGATO 1 SCHEMA INTERPRETATIVO E RIEPILOGATIVO DELLE SINGOLE VOCI DELLA FORMULA V-E-(2*I) - (3*G).

V: numero totale di vittorie ottenute nel periodo temporale considerato ai fini delle classifiche federali 2026. In tale numero devono essere considerate anche le eventuali vittorie per assenza o per ritiro ad incontro iniziato contro giocatori di qualsiasi classifica.

E: numero di sconfitte con giocatori di pari classifica (incluse quelle per ritiro ad incontro iniziato). In tale numero vengono computate anche la terza sconfitta per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore.

I: numero di sconfitte con giocatori di classifica di un gruppo inferiore (incluse quelle per ritiro ad incontro iniziato). In tale numero viene computata la quarta sconfitta per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore

G: numero di sconfitte con giocatori di due o più gruppi inferiori (incluse quelle per ritiro ad incontro iniziato). In tale numero vengono computate anche la quinta e le successive sconfitte per assenza contro giocatori di classifica pari o inferiore.

La suddetta formula va applicata considerando, di volta in volta, sempre il gruppo raggiunto.

Quanto alle sconfitte per assenza si ricorda che sebbene all'interno della formula, nelle lettere I, E e G, queste vengono computate solo a partire dalla terza contro giocatori di classifica pari o inferiore, trova comunque applicazione la norma generale che prevede che ... *“Qualora nel corso del periodo temporale considerato, si registrino cinque o più sconfitte per assenza contro avversari di classifica pari o inferiore (considerata alla data di programmazione dell'incontro), il giocatore avrà una*

classifica di un gradino inferiore rispetto a quella altrimenti conseguita, fermo restando il principio che si può retrocedere solo di un gradino”.

Sempre ai fini dell’applicazione della formula si ricorda, infine, che per i giocatori che saranno promossi a metà anno sarà presa in considerazione la classifica conseguita a metà anno anche relativamente all’attività disputata nella prima parte della stagione.

Esempio pratico relativo al calcolo delle vittorie supplementari:

Un giocatore di classifica 2024 4.1 ha maturato nel periodo temporale considerato un totale di 31 vittorie, le cui migliori 7 gli hanno già consentito di raggiungere la classifica 3.5 con un coefficiente X.

Per verificare se detto giocatore può considerare, oltre alle sette vittorie di base, altre vittorie in aggiunta, è necessario effettuare, dal numero di vittorie totali pari a 31, le sottrazioni con riferimento alla formula sopra descritta.

Il giocatore in questione, oltre ad aver maturato le 31 vittorie, ha subito le seguenti sconfitte:

	classifica avversario	punteggio	lettera	sottrazione	totale
1	2^ cat. 8° gruppo	16-16	***		31
2	3^ cat. 1° gruppo	36-26	***		31
3	3^ cat. 1° gruppo	36-46	***		31
4	3^ cat. 3° gruppo	26-26	***		31
5	3^ cat. 4° gruppo	67-46	***		31
6	3^ cat. 5° gruppo	16-46	E	-1	30
7	3^ cat. 5° gruppo	46-46	E	-1	29
8	3^ cat. 5° gruppo	13 RITIRATO	E	-1	28
9	3^ cat. 5° gruppo	ASSENZA	***		28
10	4^cat. 1° gruppo	46-46	I	-2	26
11	4^ cat. 1° gruppo	46-03 RITIRATO	I	-2	24
12	4^ cat. 1° gruppo	ASSENZA	***		24
13	4^ cat. 2° gruppo	46 46	G	-3	21
14	4^ cat. 2° gruppo	36-36	G	-3	18
15	4^ cat. 3° gruppo	46-64-67	G	-3	15
16	4^ cat. 4° gruppo	ASSENZA	E	-1	14
17	4^ cat. NC	ASSENZA	I	-2	12

Dai calcoli esposti nella tabella emerge che il giocatore in questione, acquisita la classifica 3.5, potrà sommare al coefficiente anche il punteggio di due vittorie supplementari, che saranno quelle migliori dopo le 7 già considerate.

ALLEGATO 2 - SIMULAZIONE CALCOLO CLASSIFICHE – PRESENZA DI PARTITE A PUNTEGGIO RIDOTTO

Esempio pratico: un giocatore di classifica 3'5 prende in considerazione, secondo la tabella 1, le migliori 8 vittorie. A queste si aggiungono, in base ai risultati ottenuti e secondo la tabella 2, tre vittorie supplementari. In più ha un bonus di 30 punti per incontri vinti in un campionato regionale di II categoria.

In blu le vittorie in tornei a punteggio intero, in arancione quelle a punteggio ridotto.

Al fine di valutare quali sono le partite da considerare si suggeriscono i seguenti passaggi: *(in corsivo il riferimento all'esempio)*:

- Ordinare le partite in base al “valore vittoria”, ed a parità preferenza a tornei a punteggio intero
Il giocatore ha ottenuto 13 vittorie utili nel corso dell'anno. Le ordiniamo in base al valore vittoria (COLONNA D), ed a parità le ordiniamo dando precedenza a quelle ottenute con punteggio intero (in base alla colonna C). Ad esempio, tra tutti gli incontri che assegnano 30 punti quello con l'avversario 8 (in blu) sarà ordinato prima degli avversari 9,10 (a punteggio ridotto).
- Sommare i punti “valore vittoria” dati da tornei a punteggio ridotto (risultati in arancione), considerando il massimale previsto in base alla propria classifica e fermandosi non appena raggiunto o superato.

Effettuare la somma:

Calcolo vittorie incontri con punteggio ridotto

$$= \text{Avv. 3 (120 punti)} + \text{Avv. 5 (90 punti)} + \text{Avv. 9 (30 punti)} \\ + \text{Avv. 10 (30 punti)} + \text{Avv. 13 (15 punti)} = 285 \text{ punti}$$

Effettuo quindi la seguente somma e ad ogni vittoria verifico se ho raggiunto o superato il massimale di 283 punti:

Avversario 3: 120 punti \longrightarrow inferiore ai 283 punti di massimale, pertanto continuiamo a sommare

+

Avversario 5: 90 punti = \longrightarrow $120 + 90 = 210$ punti, inferiori a 283 punti di massimale, pertanto continuiamo a sommare

+

Avversario 9: 30 punti = \longrightarrow $120 + 90 + 30 = 240$ punti, inferiori ai 283 punti di massimale, pertanto continuiamo a sommare

+

Avversario 10: 30 punti = \longrightarrow $120 + 90 + 30 + 30 = 270$ punti, inferiori ai 283 punti di massimale, pertanto continuiamo a sommare

+

Avversario 13: 15 punti = $120 + 90 + 30 + 30 + 15 = 285$ punti, superiore ai 283 di massimale, questa partita varrà 13 punti

Superati i 283 punti si vede che la partita da avversario 13 può permettere al massimo 13 punti, in quanto con le 4 precedenti vittorie si erano acquisiti già 270 punti.

- Una volta raggiunto il massimale rivalutare i punti “valore vittoria” in modo tale da ottenere i reali “punti acquisiti” (colonna E) ai fini delle classifiche:
Pertanto, potendo considerare 11 vittorie (8 + 3 supplementari), le vittorie da “avversario 12” e da “avversario 13” non faranno parte del conteggio.
- Effettuare la somma dei punti dati dalle partite valide (colonna F), in modo da avere il totale punti e verificare se si è promossi o si mantiene la classifica.
Essendo il totale di 798 punti superiore ai 565 punti necessari, il giocatore sarà promosso a 3'4. A questo punto si dovranno rivalutare i punti in base alla nuova classifica di 3'4 per verificare se si potrà essere promossi ulteriormente.

I bonus previsti nel presente Metodo (vittoria torneo, vittoria incontro campionato individuale, vittoria campionato individuale, incontri BNL, incontri Grand Prix) non sono soggetti a decurtazioni e pertanto sono indipendenti dalla tipologia di punteggio adottata nella manifestazione.

CLASSIFICA DEL GIOCATORE: 3'5 PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE DA TORNEI RIDOTTI = 283 PUNTI						
	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F
		CLASSIFICHE AVVESARIO	INTERO / RIDOTTO	VALORE VITTORIA	PUNTI ACQUISITI	PARTITE VALEVOLI
VITTORIE OTTENUTE	AVVERSARIO 1	3'3	INTERO	120	120	120
	AVVERSARIO 2	3'3	INTERO	120	120	120
	AVVERSARIO 3	3'3	RIDOTTO	120	120	120
	AVVERSARIO 4	3'4	INTERO	90	90	90
	AVVERSARIO 5	3'4	RIDOTTO	90	90	90
	AVVERSARIO 6	3'5	INTERO	60	60	60
	AVVERSARIO 7	3'5	INTERO	60	60	60
	AVVERSARIO 8	4'1	INTERO	30	30	30
	AVVERSARIO 9	4'1	RIDOTTO	30	30	30
	AVVERSARIO 10	4'1	RIDOTTO	30	28	28
	AVVERSARIO 11	4'2	INTERO	20	20	20

	AVVERSARIO 12	4'3	INTERO	15	15	
	AVVERSARIO 13	4'3	RIDOTTO	15	13	
	BONUS CAMPIONATI REGIONALI					30
	TOTALE					798

c) Metodo per la compilazione delle classifiche federali 2026 – Settore Beach Tennis

METODO PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE FEDERALI DEL BEACH TENNIS 2026

PERIODO TEMPORALE CONSIDERATO

Viene considerata tutta l'attività svolta dal 4 novembre 2024 al 2 novembre 2025.

Le date di riferimento valide sono quelle presenti nel PUC (Portale Unico delle Competizioni)

ATTIVITÀ CONSIDERATA

Vengono considerati tutti i Campionati ed i tornei, individuali ed a squadre, indetti o approvati dalla F.I.T.P., anche tramite i Comitati regionali, inclusi nei calendari ufficiali. Qualsiasi manifestazione individuale o a squadre che preveda la partecipazione di giocatori che possiedano la tessera beach tennis non agonistica non è presa in considerazione dal presente regolamento, ad eccezione dei tornei TPRA-beach tennis per i quali vi sarà apposita previsione nel Regolamento del settore.

GIOCATORI INCLUSI NELLA PRIMA CATEGORIA

La I categoria comprende i primi 10 giocatori e le prime 10 giocatrici di nazionalità italiana presenti nella prima pubblicazione della classifica mondiale redatta dalla federazione internazionale (I.T.F.) il giorno 3 novembre 2025.

VALUTAZIONI SPECIALI

All'atto del primo tesseramento la classifica attribuita sarà 4.NC a prescindere da una eventuale diversa classifica federale posseduta dal giocatore in altri settori sportivi federali. Sono fatti salvi casi di particolare valore tecnico valutati dal Comitato per il beach tennis che, su segnalazione degli organi periferici, può attribuire una classifica iniziale diversa. La valutazione siffatta comporterà ai giocatori l'attribuzione del capitale di partenza, di cui all'articolo successivo, come se la nuova classifica gli sia stata attribuita ad inizio anno.

PUNTEGGIO

Ai fini della determinazione delle classifiche del beach tennis viene redatta a cura del Comitato per il beach tennis una graduatoria maschile attraverso la sommatoria dei seguenti parametri:

- a) Capitale di partenza

classifica	punti
IV categoria – NC	0
IV categoria - 4° gruppo	10
IV categoria - 3° gruppo	20
IV categoria - 2° gruppo	30
IV categoria - 1° gruppo	50

III categoria - 4° gruppo	80
III categoria - 3° gruppo	100
III categoria - 2° gruppo	130
III categoria - 1° gruppo	160
II categoria - 4° gruppo	200
II categoria - 3° gruppo	250
II categoria - 2° gruppo	310
II categoria - 1° gruppo	370
I categoria	500

b) Punteggi ottenuti nei tornei, nella misura massima di 17 risultati per gli uomini e 12 per le donne.

Tale punteggio si ottiene dal risultato della: $(P*V*N)*D$ dove P è il punteggio per il turno raggiunto (avendo vinto almeno un incontro, esclusi i bye) ottenuto secondo la seguente tabella:

Vittoria	50 punti
Finale	30 punti
Semifinale	20 punti
Quarti	10 punti
Ottavi *	5 punti

* Il punteggio sopra indicato viene assegnato unicamente ai giocatori/coppie che hanno superato e vinto (esclusi i bye) almeno un turno nel tabellone finale, oppure che hanno vinto un incontro nella fase a gironi qualora non vi sia stata una successiva fase finale a tabellone.

V è il valore del torneo, assegnato secondo la seguente tabella (solo se svolti in Italia):

Campionati Italiani assoluti (anche indoor)	8
Mondiali od Europei individuali (ITF)*, **	8
Tornei internazionali (ITF) di montepremi totale uguale o superiore a 10.000 \$ *, **	8
Tornei internazionali (ITF) di montepremi totale inferiore a 10.000 \$ *, **	6

Campionati italiani limitati per classifica o categoria over **	5
Campionati italiani under	4
Campionati regionali assoluti o tornei con almeno 2000 euro di montepremi **	4
-Camp.ti Reg.li limitati per classifica o categoria over **; -Tornei con montepremi tra 1000 e 1999 euro **	3
- Camp.ti Reg.li limitati per categorie under Tornei con montepremi tra 500 e 999 euro **	2
Altri tornei **	1

* tale coefficiente si applica solo alle gare di DM e DF. Nelle altre gare si applica il coefficiente dato dall'eventuale montepremi

** il montepremi è inteso per la singola gara e non quello complessivo del torneo

Nel caso vengano svolti i tabelloni di conclusione delle sezioni intermedie, i coefficienti V, N, D sono relativi alla sezione che si porta a conclusione (si devono considerare compressivamente tutti i partecipanti effettivi ad una sezione della categoria che si conclude e non solo quelli del tabellone di conclusione).

Nei campionati italiani e quelli regionali vengono presi in considerazione i suddetti coefficienti sia per la edizione outdoor che per quella indoor.

N è il numero di partecipanti (coppie nelle gare di doppio), attribuito secondo la seguente tabella:

numero iscritti:	oltre 65	tra 17 e 64	fino a 16
	5	4	2

D è il fattore di decurtazione della gara ottenuto sulla base delle seguenti tabelle:

gara	D
Open	1
Limitato ad un gruppo della 2 ^a categoria	0.8
Limitato ad un gruppo della 3 ^a categoria	0.6

Limitato 4.1; 4.2 4.3	0.4
Limitato 4.4 o 4.NC	0.2

doppio maschile/femminile	gare di doppio misto	gare under 18 over 35 over 40	gare under 16 over 45 over 50	gare under 14 over 55 over 60	gare under 12 over 65 o superiori
1,0	0,5	0,6	0,3	0,2	0,1

Le suddette decurtazioni (valore D) si applicano entrambe nel caso di un torneo che abbia entrambe le limitazioni. (es. un torneo limitato alla seconda categoria e agli under 16 avrà sia la decurtazione 0.8 che quella 0.3).

Nei tornei dove è previsto che le coppie partecipanti siano obbligatoriamente formate da giocatori appartenenti a determinate e diverse categorie o classifiche (esempio: un giocatore di prima categoria può giocare solo con un giocatore di seconda categoria, primo gruppo), ai fini del parametro sopra descritto, il torneo verrà considerato come limitato alla categoria inferiore consentita (nell'esempio precedente il torneo sarà considerato come limitato a 2.1).

MANIFESTAZIONI A SQUADRE

Nelle competizioni a squadre nazionali si attribuiscono i seguenti punteggi:

	SERIE A	SERIE B	SERIE C
Squadra vincitrice	800	500	300
Squadra finalista	600	280	200
Squadre semifinaliste	400	200	150
altre	240	120	100

Il suddetto punteggio viene attribuito ai giocatori inseriti nell'elenco giocatori dei fogli formazione presentati al Giudice Arbitro.

Fasi regionali del campionato a squadre (serie C):

	da 2 a 8 squadre iscritte	Da 9 a 16 squadre iscritte	17 o più squadre iscritte
Squadra vincitrice	100	180	250

Squadra finalista	70	120	160
Squadre semifinaliste	50	90	110
Squadre ai quarti di finale	30	70	90

Il suddetto punteggio viene attribuito ai giocatori o giocatrici indicati nella lista di iscrizione della squadra ed a coloro che, se inseriti successivamente, siano stati schierati in uno dei doppi disputati nella fase finale della manifestazione.

In caso di ottenimento di un punteggio sia per la fase regionale che per la fase finale della serie C verrà considerato esclusivamente il punteggio maggiore.

Altre manifestazioni a squadre (compresi i campionati regionali):

	da 2 a 8 squadre iscritte	Da 9 a 16 squadre iscritte	17 o più squadre iscritte
Squadra vincitrice	80	120	180
Squadra finalista	50	80	110
Squadre semifinaliste	30	50	60
Squadre ai quarti di finale	10	30	40

Il suddetto punteggio viene attribuito ai soli giocatori o giocatrici schierati in uno dei doppi disputati nella fase finale della manifestazione.

Il punteggio è cumulabile con quello ottenuto nelle fasi regionale, interregionale o nazionale di Serie A, B o C.

PROMOZIONI NEL CORSO DELL'ANNO

Nel corso dell'anno, nel secondo semestre, verrà effettuata una pubblicazione contenente il calcolo aggiornato dei punteggi e le variazioni di classifica stabilite dal Comitato per il Beach Tennis e dalla Commissione Campionati e Classifiche.

Le nuove classifiche avranno validità dalla data comunicata all'atto della pubblicazione sul sito federale ed avranno efficacia per i tornei la cui scadenza iscrizioni è successiva alla suddetta data e per gli incontri delle gare a squadre che dovessero ancora svolgersi. Le date di riferimento valide per le competizioni sono quelle presenti nel PUC (Portale Unico delle Competizioni).

COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE

1. Al termine della stagione è resa definitiva la graduatoria che costituirà la classifica federale per l'anno successivo, nel rispetto di limiti numerici massimi indicati nella seguente tabella:

MASCHI		FEMMINE	
CLASSIFICA	N° di GIOCATORI	CLASSIFICA	N° di GIOCATRICI
I categoria	10	I categoria	10
2.1	15	2.1	12
2.2	20	2.2	14
2.3	25	2.3	18
2.4	35	2.4	24
3.1	50	3.1	30
3.2	70	3.2	40
3.3	100	3.3	55
3.4	130	3.4	70
4.1	non meno di 160	4.1	non meno di 90
4.2	non meno di 220	4.2	non meno di 120
4.3	non meno di 320	4.3	non meno di 160
4.4	non meno di 400	4.4	non meno di 220

Dai suddetti limiti possono non essere considerati i giocatori che non hanno rinnovato la tessera agonistica di beach tennis nell'anno.

Le retrocessioni possono essere di un solo gradino all'anno, anche in caso di assenza di partite disputate o di mancato rinnovo della tessera "beach tennis" atleta.

NORME PARTICOLARI

1. Per dirimere i casi di parità, vengono prese in considerazione le seguenti priorità:
 - a) miglior punteggio nei Campionati mondiali ed in subordinate europee;
 - b) maggior punteggio nei Campionati italiani;
 - c) maggior numero di tornei disputati;
2. I giocatori possono retrocedere solamente di un gradino all'anno.
3. Le giocatrici in stato di gravidanza che nel corso dell'anno non hanno potuto disputare almeno due tornei possono richiedere il mantenimento della propria classifica purché ne facciano richiesta, allegando la relativa probante documentazione al Comitato per il Beach tennis.

ISTANZA DI REVISIONE

1. Tutti i giocatori possono presentare istanza di revisione della propria classifica.
2. Le istanze di revisione devono pervenire alla Commissione Campionati e classifiche, presso la Segreteria federale, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, accompagnate dalla tassa reclamo e

complete dei seguenti dati:

- a) generalità del ricorrente, numero di tessera, classifica e settore di età;
- b) elenco dettagliato di tutti gli incontri disputati nel periodo compreso, indicato nell'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, con precisa indicazione di torneo, località e periodo nel quale si è svolto l'incontro, nominativo dell'avversario incontrato, esito dell'incontro, punteggio;
- c) calcolo dettagliato e preciso del punteggio conseguentemente acquisito.

3. La Commissione Campionati e classifiche decide inappellabilmente e restituisce la tassa versata nel caso di accoglimento dell'istanza che determina la variazione della classifica federale.

Le istanze di revisione che dovessero pervenire oltre il termine fissato o che non fossero accompagnate dalla tassa reclamo o che non fossero complete di tutto quanto sopra indicato sono giudicate inammissibili.

3) AFFILIATI

Nuovi affiliati 2024

Denominazione	Regione	Comune	Provincia	Discipline
A.S.D. PARI E DISPARI BARRIERA LANZO	Piemonte	Torino	Torino	Padel, Tennis
A.S.D. BELLARIA	Piemonte	Vercelli	Vercelli	Padel, Tennis
UP CENTRO ABITATO SSD a RL	Piemonte	Torino	Torino	Tennis
VILLA GLICINI MASTER CLUB S.S.D. A.R.L.	Piemonte	Torino	Torino	Tennis
KITAIA.S.D.	Piemonte	Cambiano	Torino	Tennis
PADEL CENTER S.S.D. aRL	Piemonte	Cureggio	Novara	Padel
A.S.D. ALL IN RACKET SPORTS	Piemonte	Torino	Torino	Tennis
LAURERA 15A40 S.S.D. A.R.L.	Piemonte	Piossasco	Torino	Padel
LA REALE SPORTING CLUB S.S.D. a R.L.	Piemonte	Venaria Reale	Torino	Beach Tennis, Padel
ENERGPADEL S.S.D. S.R.L.	Piemonte	Saluzzo	Cuneo	Padel
STREET PADEL S.R.L. S.S.D	Piemonte	Novara	Novara	Padel
S.S.D. PADEL8 ARL	Lombardia	Roma	Roma	Padel
JKS SPLASH SSD SRL	Lombardia	Vigevano	Pavia	Tennis
STAN PADEL ASD	Lombardia	Seregno	Monza e Brianza	Padel
SSD BOOM BOOM TENNIS CARUGATE SRL	Lombardia	Lomagna	Lecco	Tennis
DYNAMYTE PADEL CLUB S. S. D. SRL	Lombardia	Pavia	Pavia	Padel
DOPPIO PADEL MOTTEGIANA ASD	Lombardia	Motteggiana	Mantova	Padel
SOLBIATESE CALCIO 1911 SSD ARL	Lombardia	Solbiate Arno	Varese	Padel
MIBEACH SSD ARL	Lombardia	Milano	Milano	Tennis
TENNIS SPORT ARCORE 2018	Lombardia	Concorezzo	Monza e Brianza	Tennis
LA QUERCIA VILLAGE SSD	Lombardia	Suzzara	Mantova	Padel
EFRA 297 ASD	Veneto	San Donà di Piave	Venezia	Padel
GAGGIO PADEL A.S.D.	Liguria	Luni	La Spezia	Padel
JUNIOR SPORT SSD A R.L.	Emilia- Romagna	Pianoro	Bologna	Padel, Tennis
NEW PADEL RONTA SSD A RL	Emilia- Romagna	Cesena	Forlì-Cesena	Padel
BOLOGNA PICKLEBALL TEAM ASD	Emilia- Romagna	Bologna	Bologna	Tennis
GREEN PADEL CLUB ASD	Emilia- Romagna	Anzola dell'Emilia	Bologna	Padel
OPENPADEL A.S.D.	Emilia- Romagna	Sant'Agata Bolognese	Bologna	Padel
A.S.D. DELL'AMICIZIA	Emilia- Romagna	Colorno	Parma	Tennis
AGLIANA PADEL CLUB SSD ARL	Toscana	Agliana	Pistoia	Padel
PADEL ACADEMY ITALIA	Toscana	Fucecchio	Firenze	Padel
CENTRO SPORTIVO MUGELLO	Toscana	Scarperia e San Piero	Firenze	Padel
EXPERIENCE PADEL CLUB SSD ARL	Toscana	Reggello	Firenze	Padel
PADEL GUBBIANO A.S.D.	Umbria	Cascia	Perugia	Padel
LATINA TENNIS TEAM ASD	Lazio	Latina	Latina	Tennis

SSD TENNIS FRIENDS SRL	Lazio	Roma	Roma	Tennis
VOLO S.S.D. ARL	Lazio	Roma	Roma	Padel, Tennis
HELIOS TENNIS ASD	Lazio	Roma	Roma	Tennis
SSD MADONNA DELLA NEVE SRL	Lazio	Frosinone	Frosinone	Padel, Tennis
SSD ACADEMIY LADISPOLI ARL	Lazio	Ladispoli	Roma	Padel
AUGUSTEA PADEL SSD	Lazio	Roma	Roma	Padel, Tennis
GREEN PADEL ASD	Lazio	Fara in Sabina	Rieti	Padel
S.S.D. FIBE ARL	Lazio	Bracciano	Roma	Padel
ASD VILA CLUBE	Lazio	Ferentino	Frosinone	Padel
SPORTING CLUB TENNIS E PADEL SS D. ARL	Abruzzo	Vasto	Chieti	Padel, Tennis
GLOBAL TENNIS SS D. ARL	Abruzzo	Ariano Irpino	Avellino	Tennis
PADEL CB AS DILETTANTISTICA	Molise	Campobasso	Campobasso	Padel
ASD CASABLANCA PADEL	Campania	Castello di Cisterna	Napoli	Padel
KARMA SPORT ASD	Campania	Salerno	Salerno	Padel
ASD PALEPOLIS	Campania	Napoli	Napoli	Tennis
A.S.D. I LOVE TENNIS E PADEL	Campania	Cava de' Tirreni	Salerno	Tennis
GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO	Campania	Napoli	Napoli	Padel, Tennis
A.S.D. TENNISTI BARESI	Puglia	Bari	Bari	Tennis
S.S.D. ARL GRANTURISMO	Puglia	Tricase	Lecce	Padel
A.S.D. SPORT & FREEDOM	Puglia	Lecce	Lecce	Padel
ASD DUNA BEACH SPORTING CLUB	Puglia	Monopoli	Bari	Beach Tennis
APD SALENTOSPORTINSIEME - APS	Puglia	Lecce	Lecce	Tennis
ASD SIRIO APS ETS	Puglia	Taranto	Taranto	Padel
SSD SPORTIVA VIESTE SRL	Puglia	Vieste	Foggia	Padel, Tennis
FOVEA PADEL ASD	Puglia	Foggia	Foggia	Padel
S.S. D. SAN MICHELE PADEL CLUB a R.L.	Calabria	Catanzaro	Catanzaro	Padel
A.S. D. RC PADEL ACADEMY	Calabria	Reggio di Calabria	Reggio Calabria	Padel
A.S. D. GIOIA PADEL CENTER	Calabria	Gioia Tauro	Reggio Calabria	Padel
POLISPORTIVA AQUILE ADRANO	Sicilia	Adrano	Catania	Tennis
PANTANELLI PADEL CLUB SSD ARL	Sicilia	Siracusa	Siracusa	Padel
A.S.D. GREEN PADEL	Sicilia	Messina	Messina	Padel
ASD CENTRO TENNIS SIRACUSA	Sicilia	Siracusa	Siracusa	Tennis
MARSALA PICKLEBALL TEAM ASD	Sicilia	Marsala	Trapani	Tennis
MASTER PADEL CLUB S.S.D. A.R.L.	Sicilia	Palermo	Palermo	Padel
A.S.D TENNIS BONARCADO	Sardegna	Bonarcado	Oristano	Tennis
SPORTING CLUB NUORO A.S.D.	Sardegna	Nuoro	Nuoro	Tennis
CLUB CAGLIARI GOLF S.S.D. A R.L.	Sardegna	Quartu Sant'Elena	Cagliari	Padel
A.S.D. CRAL REGIONE SARDEGNA	Sardegna	Cagliari	Cagliari	Tennis
A.S.D. TENNIS CLUB USSANA	Sardegna	Ussana	Sud Sardegna	Tennis
PADEL CLES A.S.D.	Trento	Mezzolombardo	Trento	Padel

4) REGOLAMENTI

a) Modifiche al Regolamento organico

Con deliberazione n. 449 del 25 ottobre 2024, la Giunta Nazionale del CONI ha approvato le modifiche al testo del Regolamento organico precedentemente deliberate dal Consiglio Federale della FITP nelle riunioni del 23 giugno e 4 ottobre 2024.

Articolo 1.1.1 – Contenuto

1. Il Regolamento organico contiene le norme di attuazione dello statuto, nonché le norme relative all'organizzazione federale; le disposizioni dello statuto, in caso di contrasto, prevalgono su quelle del presente Regolamento.
2. In tutte le norme federali la dizione "tennis" si riferisce anche a tutte le alle altre discipline sportive gestite dalla FITP al beach tennis, al padel ed al tennis in carrozzina, salvo che sia diversamente ed esplicitamente indicato.

Articolo 1.1.4 - Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti, il segretario generale provvede:
 - a) alla verifica delle dichiarazioni di sottoscrizione delle candidature, eliminando tutte quelle irregolari (non complete, presentate non in originale, pervenute fuori termine, prive della copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, riferite a nominativi che non si siano candidati o abbiano rinunciato alla candidatura, ecc.);
 - b) alla verifica delle candidature, eliminando quelle mancanti dei requisiti, con un numero insufficiente di sottoscrizioni sia riferite al totale che, ove previsto, alla tipologia dei sottoscrittori, pervenute fuori termine, ecc.;
 - c) alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico, iniziando dalla lettera stabilita per sorteggio e, ove previsto, per categorie (dirigenti, atleti, tecnici).
2. Nel caso di Assemblea nazionale elettiva, le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla home page, almeno ~~30~~ **40** giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso il provvedimento sulle candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi proposta ~~.A a~~ pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
3. I Comitati regionali e provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche provvedono a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.
4. Nei casi di inammissibilità di una candidatura a cariche periferiche, la segreteria competente lo comunica immediatamente all'interessato con qualunque mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione.
5. Avverso il provvedimento sulle candidature a cariche periferiche, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi. A a pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
6. Le liste aggiornate e definitive vengono consegnate al presidente delle singole assemblee, il quale ne dà lettura in aula e cura che siano esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Articolo 1.3.11 – Riunioni e modalità di convocazione

1. La convocazione del Consiglio federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, inviata a tutti i consiglieri in carica almeno sette giorni liberi prima della data fissata, con specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del Consiglio federale devono essere invitati il Collegio dei Revisori dei conti e l'eventuale Presidente onorario; a tal fine, provvede, con formale convocazione, la segreteria federale.

Articolo 1.3.27 - Comitati nazionali

1. Il Consiglio federale può istituire Comitati per esigenze di specifici settori di attività dell'organizzazione federale,

- con funzione ausiliaria degli organi federali.
2. Sono previsti comunque:
 - a) il Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
 - b) il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi";
 - c) il Comitato per il beach tennis;
 - d) **il Comitato per il pickleball;**
 - e) il Comitato per **il tennis le discipline** in carrozzina (**tennis, padel e pickleball**);
 - f) il Comitato per l'attività non agonistica.
 3. Le funzioni ed i compiti sono fissati negli articoli seguenti e nei Libri IV, V e VIII del presente Regolamento.

Articolo 1.3.29 - Comitato per il pickleball

1. **Il Comitato per il pickleball ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di:**
 - a) **organizzare l'attività dei tesserati nelle manifestazioni sia individuali sia a squadre, compresi i Campionati;**
 - b) **predisporre i calendari delle predette manifestazioni;**
 - c) **proporre criteri per la determinazione delle classifiche dei tesserati limitatamente alla specifica attività del pickleball;**
 - d) **proporre al Consiglio federale la nomina dei fiduciari regionali e provinciali;**
 - e) **collaborare con il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi" nel coordinamento dell'attività degli istruttori, maestri e tecnici;**
 - f) **collaborare con il Comitato centrale del settore degli ufficiali di gara nel coordinamento dell'attività degli ufficiali di gara.**

Articolo 1.3.29 30 - Comitato per le discipline ~~il tennis~~ in carrozzina

1. **Il Comitato per le discipline in carrozzina ha le medesime funzioni dei comitati per l'attività dei normo-dotati, limitatamente all'attività dei tesserati in carrozzina delle rispettive discipline.**

Articolo 1.3.31~~30~~ - Consulte nazionali

1. Le Consulte nazionali hanno le funzioni di:
 - a) confrontare le diverse esperienze locali;
 - b) uniformare metodi e criteri di gestione;
 - c) recepire direttive univoche;
 - d) suggerire indicazioni per la conduzione federale.
2. Sono istituite le seguenti Consulte nazionali:
 - a) Consulta nazionale plenaria;
 - b) Consulta degli organi giudicanti;
 - c) Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali;
 - d) Consulta dei Fiduciari regionali dell'attività non agonistica.
3. Il Consiglio federale può istituire e convocare altre Consulte disciplinandone il funzionamento.
4. In aggiunta a quanti hanno diritto di partecipazione, il presidente di ogni Consulta può invitare alla stessa chi ritiene utile od opportuno in relazione ai temi trattati nell'ordine del giorno.

Articolo 1.3.32~~31~~ - Consulta nazionale plenaria

1. Il Presidente della FITP, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, convoca la Consulta nazionale plenaria costituita da:
 - a) i componenti del Consiglio federale;
 - b) i dirigenti eletti e di nomina in seno alla International tennis federation ed al Tennis Europe;
 - c) il presidente dell'International lawn tennis club;
 - d) i presidenti dei Comitati regionali;
 - e) i presidenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello ed il Procuratore federale;
 - f) i presidenti o coordinatori dei Comitati e delle Commissioni nazionali;

- g) il presidente della Lega italiana tennis;
 - h) i presidenti dei primi cinque affiliati classificati del Trofeo FITP;
 - i) un rappresentante dei giocatori di prima categoria designato dagli stessi;
 - j) una rappresentante delle giocatrici di prima categoria designata dalle stesse;
 - k) un rappresentante degli Ufficiali di gara certificati designato dagli stessi;
 - l) un rappresentante di ogni categoria dei tecnici designato dagli stessi, fra i quali almeno una donna.
2. La Consulta nazionale plenaria assolve il compito di:
 - a) svolgere un ruolo consultivo e propositivo per il Consiglio federale;
 - b) attuare il più efficace collegamento tra le varie componenti della FITP;
 - c) segnalare al Consiglio federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni.
 3. La Consulta nazionale plenaria è presieduta dal Presidente della FITP; svolge le funzioni di segretario il segretario generale.

Articolo 1.3.332 - Consulta degli organi giudicanti

1. Il Presidente della Corte federale di appello, quando ne ravvisa l'opportunità, convoca per la riunione degli organi giudicanti:
 - a) il Giudice sportivo nazionale ed il suo sostituto;
 - b) i componenti del Tribunale federale;
 - c) i componenti della Corte federale di appello;
 - d) i Giudici sportivi territoriali ed i loro sostituti.
2. Alla Consulta partecipano:
 - a) il Procuratore federale ed i suoi sostituti;
 - b) la Commissione regolamenti.
3. La Consulta assolve il compito di:
 - a) dibattere le problematiche della giustizia sportiva;
 - b) proporre gli emendamenti ritenuti necessari al Regolamento di giustizia;
 - c) confrontare i provvedimenti adottati al fine di uniformare i criteri di valutazione e la misura delle sanzioni;
 - d) concorrere alla redazione di un massimario delle decisioni della giustizia sportiva;
 - e) contribuire alla formulazione dei criteri per determinare in modo uniforme le specie delle infrazioni disciplinari e l'entità delle relative sanzioni da infliggere da parte degli organi giudicanti.
4. È presieduta dal Presidente della Corte federale di appello; svolge la funzione di segretario il segretario generale o un suo delegato.

Articolo 1.3.343 - Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali

1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara convoca, almeno una volta all'anno, la Consulta, costituita dai:
 - a) componenti del Comitato centrale;
 - b) Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
2. Deve essere inoltre convocata se ne fa richiesta la maggioranza dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.
3. È presieduta dal presidente del CCUG; il segretario del Comitato svolge la funzione di segretario.
4. La Consulta assolve il compito di:
 - a) dibattere i problemi del settore;
 - b) confrontare i criteri di organizzazione e di conduzione del settore;
 - c) segnalare le modifiche regolamentari necessarie per il miglioramento dell'organizzazione del settore e della conduzione delle gare.

Articolo 1.3.354 - Consulta dei Fiduciari regionali dell'attività non agonistica

1. Il Comitato per l'attività non agonistica convoca, almeno una volta all'anno, la Consulta, costituita dai:
 - a) componenti del Comitato;
 - b) Fiduciari regionali dell'attività non agonistica;
 - c) esperti di specifici settori, invitati dal presidente in relazione agli argomenti in discussione.
2. È presieduta dal presidente del Comitato, che nomina un segretario.
3. La Consulta assolve il compito di:
 - a) dibattere i problemi del settore;
 - b) confrontare i criteri di organizzazione e di conduzione del settore;

- c) segnalare le problematiche da affrontare ritenute necessarie od opportune per il miglioramento dell'organizzazione del settore e della conduzione delle gare.

Articolo 1.4.5 - Attribuzioni

1. Il Comitato regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del tennis e, in particolare:
- a) promuove, diffonde, disciplina l'attività tennistica nella regione di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio federale;
 - b) trasmette al Consiglio federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'assemblea regionale elettiva;
 - c) sottopone all'assemblea regionale la relazione sulla gestione del Comitato;
 - d) amministra le anticipazioni federali con la più rigorosa osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
 - e) trasmette annualmente, entro il 15 ottobre, al Consiglio federale, per la relativa approvazione, il piano di ripartizione dei fondi assegnati per la realizzazione dei compiti propri e dei Comitati provinciali di appartenenza;
 - f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello statuto e delle altre norme federali;
 - g) riceve dal Comitato provinciale le domande di affiliazione e di aggregazione di nuove società, che verifica ed inoltra, con il proprio parere, al Consiglio federale;
 - h) cura che gli affiliati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la FITP;
 - i) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
 - j) organizza le divisioni regionali del Campionato a squadre degli affiliati, nonché le fasi regionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani e di quelli individuali; autorizza la disputa delle divisioni provinciali del Campionato a squadre degli affiliati e delle fasi provinciali dei Campionati nazionali a squadre giovanili e veterani, coordinandone la gestione attraverso i Comitati provinciali;
 - k) approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli affiliati della regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella regione, sulla base dei calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia agli affiliati della regione;
 - l) propone al Consiglio federale la nomina del Commissario di gara regionale e dei supplenti; può nominare, se particolari esigenze organizzative lo richiedono, Fiduciari regionali che possono essere invitati, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato;
 - m) esprime parere non vincolante per la nomina del Giudice sportivo territoriale e del suo supplente, del Fiduciario degli ufficiali di gara regionale e dei componenti del direttivo della sezione regionale, del Fiduciario medico regionale, dei Fiduciari regionali e dei Fiduciari provinciali per ogni disciplina gestita dalla FITP il-beach tennis, per il padel, per il tennis in carrozzina e per l'attività non agonistica;
 - n) esprime parere al Consiglio federale per la costituzione dei Comitati provinciali e per la nomina dei Delegati provinciali;
 - o) controlla e coordina l'attività dei Comitati provinciali e convoca, almeno due volte all'anno, la riunione programmatica dei Presidenti dei Comitati provinciali stessi, con sole funzioni consultive e non deliberative;
 - p) tiene aggiornati gli elenchi degli affiliati e dei tesserati;
 - q) registra tutti i risultati delle gare di sua competenza e li invia alla segreteria federale nei termini indicati annualmente dalla stessa, in modo da poter procedere ad una corretta predisposizione delle classifiche federali, a garanzia del regolare svolgimento dell'attività agonistica;
 - r) tiene contatti con gli enti regionali amministrativi e sportivi (CONI regionale ed enti di promozione sportiva), per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività tennistica della regione, nel rispetto delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;
 - s) riferisce sull'attività svolta al Consiglio federale, con relazione scritta, ed all'assemblea regionale.

Articolo 1.4.10 - Fiduciari federali periferici

1. I fiduciari federali periferici, regionali o provinciali, possono essere nominati dal Consiglio federale su proposta del Comitato per il beach tennis, del Comitato per il pickleball del Comitato per le discipline il-tennis in carrozzina e del Comitato per l'attività non agonistica, sentito il parere del Comitato regionale di appartenenza, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali in tali settori.
2. L'incarico è annuale e può essere confermato.
3. I fiduciari collaborano con i rispettivi Comitati e con il Comitato regionale competente, per lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività e delle manifestazioni di settore, nonché per la loro approvazione.

Articolo 2.1.1 – Affiliato

1. L'affiliato, composto di tesserati, deve essere costituito ai sensi, in una delle forme giuridiche previste dell'art. 90 della legge 289/02 e successive modificazioni del Codice civile, con atto pubblico notarile o con scrittura privata registrata o con firme autenticate dal presidente del Comitato provinciale o dal Delegato provinciale competenti o, in mancanza, dai corrispondenti organi regionali.
2. Nell'atto costitutivo e nello statuto⁽¹⁾ l'affiliato deve espressamente prevedere:
 - a) l'inserimento nella denominazione sociale di "associazione sportiva dilettantistica" (ASD) o "società sportiva dilettantistica" (SSD);
 - b) l'indicazione della sede legale in uno degli stati membri dell'Unione europea e della sede sportiva nel territorio dello Stato italiano;
 - c) come finalità precipua, la pratica agonistica e non agonistica di una o più delle discipline gestite dalla FITP del tennis, del padel, del beach tennis, del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre organizzando attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle di tali-discipline sopra indicate;
 - d) a chi è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione;
 - e) l'esclusione dai propri intenti di ogni fine di lucro (nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati):
 - 1) con l'obbligo di reinvestire nell'attività sportiva gli eventuali utili di gestione;
 - 2) con l'obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini sportivi, salva diversa prescrizione legislativa;
 - 3) con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;
 - f) l'attuazione al proprio interno dei principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci, nonché l'eleggibilità alle cariche sociali (per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o di cooperative si applicano le disposizioni del codice civile);
 - g) l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della FITP;
 - h) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della FITP, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del CONI;
 - i) l'obbligo di tesserare tutti i soci (nelle polisportive, tutti i soci delle sezioni delle discipline FITP);
 - j) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria;
 - k) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario e le modalità della sua approvazione da parte degli organi statutari;
 - l) l'adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FITP e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FITP;
 - m) l'impossibilità per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive affiliate alla FITP;
 - n) l'obbligo per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione), in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FITP, di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati;
 - o) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - p) il Collegio dei probiviri in caso di numero di soci maggiore di venti;
 - q) l'impugnabilità di tutti i provvedimenti disciplinari dell'Associazione;
 - r) il contrasto all'abuso psicologico, all'abuso fisico, alla molestia sessuale, all'abuso sessuale, alla negligenza, all'incuria, all'abuso di matrice religiosa, al bullismo e al cyberbullismo, ai comportamenti discriminatori e all'abuso dei mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del responsabile (D.Lgs n. 231/2001, D.Lgs n. 36/2021 e D.Lgs n. 39/2021).

Articolo 2.1.2 – Caratteristiche Classificazione e limitazioni

1. Gli affiliati si distinguono in:
 - a) ~~affiliati di categoria A, se che~~ dispongono di uno o più campi di gioco, ubicati nello stesso comune ove hanno la sede sociale, regolarmente omologati, propri o concessi, a qualsiasi titolo, in uso esclusivo per lo svolgimento dell'attività sportiva possono partecipare ai Campionati nazionali a squadre ed organizzare scuole di addestramento;
 - b) ~~affiliati di categoria B, se non dispongono di campi di gioco in uso esclusivo nello stesso comune ove hanno la sede sociale o, comunque, non aventi le caratteristiche sopra indicate.~~
2. Le disposizioni previste per gli affiliati si applicano anche alle sezioni delle polisportive che richiedono l'affiliazione per una o più delle discipline gestite dalla FITP.
3. Gli affiliati di categoria A possono disporre anche di sedi secondarie ed in tal caso
 - a) se sono ubicate nella stessa regione della sede principale, sono comprese nell'affiliazione, con l'unico vincolo che la stessa gara o manifestazione non può svolgersi in più di una sede, salvi i casi di forza maggiore;
 - b) se sono ubicate in regioni diverse, l'affiliato deve ripetere l'affiliazione in ognuna delle regioni in cui è ubicato e ciascun affiliato secondario, identificato aggiungendo al nome quello della regione, è considerato ai soli fini dell'attività sportiva come autonomo e separato dagli altri, salve diverse specifiche indicazioni.
- ~~3. Solo gli affiliati di categoria A possono partecipare ai Campionati nazionali a squadre ed organizzare scuole di addestramento;~~
4. L'esercizio del diritto di voto è limitato alla sede principale, ma l'attività sportiva svolta nella stessa regione può essere cumulata ad ogni altro effetto;

Articolo 2.2.1 - Riconoscimento, affiliazione ed aggregazione

1. Su richiesta scritta dell'ente interessato inoltrata alla FITP, il riconoscimento ai fini sportivi è deliberato dal Consiglio federale, se a ciò delegato dal Consiglio nazionale del CONI, a condizione che il richiedente abbia uno statuto conforme ai principi fondamentali dalla FITP e del CONI.
2. L'affiliazione o l'aggregazione sono richieste, con la specifica procedura informatica federale, dal presidente o da chi ne ha il potere, secondo l'atto costitutivo o gli atti societari, accompagnata da pagamento della tassa e dai documenti indicati di seguito per ciascuna tipologia, salvo che gli stessi siano già in possesso degli organi federali, in relazione ad una precedente affiliazione o aggregazione cessata da non più di tre anni, e siano ancora validi:

Documenti	Affiliati		Aggregati
	Cat. A	Cat. B	
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale	si	si	se costituiti in forma societaria
b) ove l'atto costitutivo sia redatto con scrittura privata registrata, dichiarazione di responsabilità del presidente circa l'autenticità delle firme di sottoscrizione	si	si	se costituiti in forma societaria
c) relazione contenente l'ubicazione e la descrizione dell'impianto, con l'indicazione del numero e della numerazione dei campi e l'indicazione, per ciascuno, della natura del fondo, dell'eventuale illuminazione, di copertura e di gradinate	si, <u>solo se posseduti</u>	<u>solo se posseduti</u>	solo se posseduti
d) mappa stradale con l'ubicazione dell'impianto o degli impianti, con specificazione di quello o quelli ubicati nel comune ove è la sede sociale, e con indicazione numerica progressiva di ciascun campo di gioco;	si, <u>solo se posseduti</u>	<u>solo se posseduti</u>	solo se posseduti
e) indicazione del titolo di utilizzo degli immobili e degli impianti	si, <u>solo se posseduti</u>	<u>solo se posseduti</u>	solo se posseduti
f) elenco nominativo degli associati o dei tesserandi, utilizzando esclusivamente la procedura informatica federale (gli aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono essere trasmessi nel corso dell'anno)	si	si	si
g) richiesta contestuale di tesseramento almeno dei componenti del Consiglio di amministrazione (fermo restando l'obbligo di tesseramento di tutti i soci entro il 31 gennaio) o dei responsabili dell'ente	si	si	si
h) indicazione degli Ufficiali di gara annoverati tra i propri tesserati	si	si	no
i) indicazione dei tecnici che, a qualsiasi titolo, esercitano la loro attività nell'impianto dell'affiliato o dell'aggregato	si	si	si
j) indicazione del nominativo del responsabile o dei responsabili	no	no	si

3. La domanda è esaminata dalla segreteria del Comitato regionale, che l'istruisce, accerta i requisiti per l'appartenenza all'una o all'altra tipologia degli affiliati o agli enti aggregati, omologa i campi e trasmette la richiesta alla segreteria federale.
4. La segreteria federale dà notizia dell'avvenuto riconoscimento e dell'accettazione della domanda di affiliazione o di aggregazione negli Atti ufficiali e direttamente all'interessato, al Comitato regionale ed al Comitato provinciale di competenza.
5. La mancata contestuale richiesta delle tessere dei componenti degli organi direttivi dell'affiliato o del responsabile o dei responsabili dell'aggregato non permette l'accettazione della domanda.
6. Non è altresì accettabile la domanda di affiliazione o di riaffiliazione o di aggregazione di chi risulti, a qualsiasi titolo, in debito con la FITP o con eventuali società dalla stessa controllate, per rapporti relativi agli ultimi tre anni.
7. La mancata accettazione della domanda è comunicata all'interessato con la relativa motivazione.
8. Avverso l'assegnazione ad una delle categorie summenzionate, l'affiliato o l'aggregato hanno facoltà di reclamare al Tribunale federale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. L'affiliazione o l'aggregazione hanno inizio dalla data della deliberazione del Consiglio federale di accettazione della domanda.
10. Il presidente o il responsabile dell'ente richiedente sottoscrivono tutti i documenti previsti, garantendo personalmente la veridicità delle indicazioni e dei dati in essi contenuti, consapevole che un'attestazione infedele configura l'infrazione disciplinare di frode sportiva.

Articolo 2.2.4 – Limitazioni all'attività federale

1. Tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio l'affiliato, che non ha rinnovato l'affiliazione, non può:
 - a) esercitare il diritto di voto nelle assemblee nazionali, regionali e provinciali.
 - b) richiedere tessere per i propri soci;
 - c) iscrivere squadre a competizioni agonistiche;
 - d) organizzare, sui propri campi, manifestazioni agonistiche e non agonistiche con la partecipazione di tesserati;
 - e) disporre di una scuola o di corsi collettivi per le discipline praticate di tennis.
2. Tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio l'aggregato, che non ha rinnovato l'aggregazione, non può:
 - a) emettere o richiedere tessere;
 - b) organizzare, sui propri campi, manifestazioni federali con la partecipazione di tesserati;
 - c) esercitare ogni altra attività federale, sportiva o no.
3. Costituisce infrazione disciplinare il mancato completamento, entro il 31 gennaio, del tesseramento di tutti gli associati, degli atleti, dei dirigenti, dei tecnici, dei medici e dei massaggiatori, dichiarati all'atto dell'affiliazione o del suo rinnovo o dell'aggregazione.
4. Il Comitato regionale competente comunica l'inadempimento all'affiliato o dell'aggregato che al 31 gennaio non abbia completato il tesseramento di tutti i propri associati e degli altri soggetti al tesseramento, con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, con l'invito ad adempiere entro sette giorni dalla ricezione.
5. Il mancato adempimento nel termine deve essere segnalato dal Comitato regionale alla segreteria federale; il procedimento disciplinare si estingue con il completamento del tesseramento e con il pagamento di quanto dovuto.
6. L'affiliato e l'aggregato che non hanno pagato nei termini le sanzioni pecuniarie irrogate divenute definitive, fino al momento del pagamento sono sospesi da qualsiasi attività federale; l'affiliato di cat. A inoltre non può:
 - a) partecipare ai Campionati a squadre;
 - b) opporsi al trasferimento dei tesserati atleti che ne facciano richiesta, salvo che siano soggetti all'indennità di preparazione o di svincolo.

Articolo 2.3.3 - Inattività sportiva

1. Il Consiglio federale dichiara la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato che non abbia svolto alcuna attività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi.
2. Per attività sportiva; è da considerarsi quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2021 e riconosciuta da ogni FSN/DSA., ai soli fini dell'inattività, si intende, oltre alla partecipazione a qualsiasi Campionato o manifestazione individuali od a squadre, nazionali o locali, iscritti nei calendari ufficiali della FITP, anche la partecipazione a manifestazioni sportive non agonistiche o l'organizzazione di manifestazioni tennistiche o la gestione di centri di addestramento o di perfezionamento agonistico.
3. Avverso il provvedimento predetto è ammesso reclamo al Tribunale federale.

Articolo 3.1.2 - Tipi di tessera

1. Le tessere federali sono:
 - a) tessera di riconoscimento, distinta in
 - 1) tessera socio;
 - 2) tessera speciale;
 - b) tessera di riconoscimento e di abilitazione alle gare, distinta in:
 - 1) tessera atleta;
 - 2) tessera atleta non agonista.
2. Il costo delle tessere federali è stabilito annualmente dal Consiglio federale.
3. Nel corso dell'anno, nel rispetto delle procedure indicate e dei requisiti, la tessera atleta non agonista può essere sostituita dalla tessera atleta e viceversa.
4. Possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere atleta o atleta non agonista, una per ciascuna disciplina settore federale (tennis, beach tennis, padel), ma in nessun caso possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere atleta o atleta non agonista per lo stesso settore la stessa disciplina federale.

Articolo 3.1.6 - Tessera atleta non agonista

1. La tessera atleta non agonista è rilasciata dalla FITP, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatto ~~la~~ richiesta al fine di svolgere attività non agonistica.
2. La richiesta della tessera atleta non agonista deve essere sottoscritta:
 - a) dal richiedente, se maggiorenne;
 - b) dall'esercente la potestà genitoriale del minore;
 - c) dall'esercente la potestà genitoriale del minore, con il suo assenso se ha compiuto il 14° anno di età.
3. La tessera atleta non agonista può essere rilasciata anche a chi non abbia compiuto l'ottavo anno di età, o il dodicesimo per i giocatori paralimpici, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. La persona transessuale deve dichiarare la propria condizione ed allegare alla richiesta di tesseramento specifica certificazione di idoneità, ottenuta secondo la procedura riportata nell'Appendice V del presente regolamento.
5. L'omessa dichiarazione della condizione di transessuale costituisce frode sportiva.
6. Il possesso della tessera non agonista è incompatibile con il possesso della tessera atleta per la stessa disciplina federale lo stesso settore di attività (tennis, beach tennis, padel) e vincola il tesserato all'affiliato che l'ha rilasciata fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
7. È fatto obbligo all'affiliato di tesserare con questo tipo di tessera, fatti salvi i casi in cui risultino già in possesso di tessera atleta, tutti coloro che, soci o no, utilizzano, sia pure saltuariamente, i campi da gioco, compresi gli allievi delle scuole di addestramento.

Articolo 3.1.9 - Partecipazione all'attività sportiva

1. Per partecipare all'attività sportiva l'interessato deve possedere ed esibire all'Ufficiale di gara preposto la tessera atleta o la tessera atleta non agonista del settore della disciplina federale a cui appartiene la manifestazione.
2. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta, pur essendone in possesso:
 - a) può essere ammesso a partecipare ad un singolo torneo previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e versamento della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio federale; in caso di minore, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'esercente la potestà;
 - b) può essere ammesso a partecipare a gare di Campionato a squadre previa dichiarazione scritta da parte del capitano della squadra, con versamento della tassa *sub iudice*, annualmente stabilita dal Consiglio federale.
3. Il giocatore straniero maggiorenne, non tesserato FITP, può prendere parte a tutte le competizioni che ne prevedono la partecipazione, rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso della tessera atleta o equivalente della propria Federazione e l'avvenuto accertamento dell'idoneità per la pratica sportiva e versando la tassa prevista; per lo straniero minorenni, la stessa dichiarazione liberatoria deve essere redatta dalla Federazione nazionale di appartenenza o documentata da attestazione dell'accompagnatore ufficiale.
4. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta non agonista non può essere ammesso a giocare.

Articolo 3.1.11 - Tesserato tramite più affiliati

1. Ogni persona può essere socio di uno o più affiliati, ottenendo il rilascio di più tessere socio.
2. Ogni persona può chiedere il rilascio della tessera atleta in favore di un solo affiliato, per ciascuna disciplina federale settore di attività (tennis, beach tennis, padel).
3. Nel caso di rilascio della tessera atleta o della tessera atleta non agonista per due o più affiliati per la stessa disciplina federale lo stesso settore di attività, ha validità quella cronologicamente anteriore, salva la disciplina sui trasferimenti.
4. In tale caso, sia il tesserato sia gli affiliati interessati possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Articolo 3.2.1 – Giocatori paralimpici

1. Per la partecipazione alle discipline in carrozzina, i giocatori del settore del tennis in carrozzina devono avere una disabilità motoria permanente, consistente in una sostanziale perdita di funzionalità in una o entrambe le estremità inferiori, che impedisce loro di giocare in piedi.
2. La disabilità deve derivare da almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) un deficit neurologico in prossimità del livello S1 o superiore, associato ad una perdita di capacità motoria; oppure
 - b) una grave artrosi o anchilosi o sostituzione con protesi delle anche, dei ginocchi o delle caviglie; oppure
 - c) un'amputazione di qualsiasi parte delle estremità inferiori, come minimo all'altezza del metatarso; oppure
3. Per il rilascio della tessera, i giocatori devono inoltre possedere un certificato medico che ne attesti la disabilità con le caratteristiche qui riportate.

Articolo 3.2.2 – Giocatori “quad”

1. Un giocatore quad deve corrispondere ai criteri di disabilità fisica permanente definiti per tutti i giocatori ed inoltre avere una disabilità motoria permanente in una od in entrambe le estremità superiori.
2. I giocatori quad devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) un deficit neurologico in prossimità del livello C8 o superiore, associato ad una perdita di capacità motoria; oppure
 - b) amputazione di un'estremità superiore; oppure
 - c) focomelia di un'estremità superiore; oppure
 - d) distrofia muscolare o miopatia ad un'estremità superiore; oppure
3. I giocatori quad, inoltre, devono avere almeno una delle seguenti disabilità funzionali, che comporti un uso limitato delle estremità superiori, con o senza limitazioni della funzionalità del tronco:
 - a) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per effettuare la battuta sopra la testa;
 - b) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per effettuare il diritto e il rovescio;
 - c) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per manovrare una carrozzina manuale;
 - d) inability a stringere la racchetta senza l'ausilio di una protesi o di una fasciatura che permetta l'uso dell'attrezzo per giocare.
4. La combinazione di fattori dominanti e non-dominanti fra le funzionalità degli arti superiori e la funzionalità del tronco sono tenute in considerazione per dichiarare un giocatore appartenente al settore quad; coloro che dimostrano un buon livello di funzionalità e di controllo del tronco debbono avere un maggior livello di disabilità degli arti superiori rispetto a coloro che hanno un basso o addirittura nullo controllo del tronco.
5. L'appartenenza al settore La qualificazione quad è definita dalla Commissione medica ITF, secondo i criteri indicati nel Manuale ITF.
6. Eventuali reclami contro qualsiasi giocatore quad per la partecipazione alle gare devono essere presentati:
 - a) per il tennis in carrozzina all'ITF Regulations for Wheelchair Tennis secondo quanto previsto nell'Appendice A;
 - b) per le altre discipline in carrozzina al Comitato con le medesime modalità.

Articolo 3.2.3 – Carrozze elettriche

1. La Commissione medica ITF può consentire, in caso di grosse limitazioni di mobilità, l'uso di una carrozzina elettrica.
2. Se autorizzati all'uso di tale carrozzina, devono continuare a giocare in carrozzina elettrica in ogni competizione

autorizzata dalla FITP o dall'ITF.

3. **Eventuali reclami contro qualsiasi giocatore per l'uso della carrozzina elettrica devono essere presentati:**
- per il tennis in carrozzina all'ITF Regulations for Wheelchair Tennis secondo quanto previsto nell'Appendice A;**
 - per le altre discipline in carrozzina al Comitato con le medesime modalità.**

Articolo 3.3.2 - Classificazione

- I tesserati agonisti, in rapporto al loro valore tecnico ed ai risultati ottenuti, vengono classificati come riportato negli articoli seguenti.
- La classificazione dei giocatori provenienti da una Federazione straniera, al primo tesseramento in Italia, è di competenza della Commissione campionati e classifiche, per il tennis e per il padel, del Comitato rispettivo per il beach tennis, **per il pickleball** e per **il tennis le discipline** in carrozzina.
- L'attribuzione della classifica è regolata dal metodo per la compilazione delle classifiche annualmente deliberato dal Consiglio federale e pubblicato negli Atti ufficiali.
- Le classifiche possono subire modificazioni nel corso dell'anno, nei casi previsti dai criteri sopra indicati.

Articolo 3.3.5 – Classifiche del pickleball

- I tesserati agonisti del pickleball, al termine del periodo promozionale, saranno classificati con i criteri specifici della disciplina stabiliti dal Consiglio federale.**

Articolo 3.3.5 ~~6~~ – Classifiche del tennis in carrozzina

- I tesserati paralimpici sono suddivisi nei seguenti settori:

>18 anni	junior >12 <18 anni
open maschile e femminile	Junior maschile e femminile
quad mista	

- Per ciascun settore è stilata una classifica nazionale di singolare ed una di doppio, tenendo conto dei punti ottenuti da tutti i giocatori tesserati nei seguenti tornei ITF E FITP, purché diretti da un Giudice arbitro:
 - tornei internazionali approvati dall'ITF;
 - tornei approvati dalla FITP (esclusi i tabelloni di consolazione);
 - Campionati italiani assoluti;
 - Campionati italiani a squadre
- La classifica nazionale è composta come segue:

	I categoria	II categoria	III categoria
I gruppo	da 1 a 5	da 16 a 30	da 61 a 90
II gruppo	da 6 a 15	da 31 a 60	da 91 in poi

- I punti ottenuti sono validi per il settore cui il giocatore appartiene, anche se riferiti alla partecipazione ad un torneo di settore diverso.
- In caso di parità di punteggio, precede il giocatore che ha disputato il minor numero di gare; in caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio.
- La classifica è aggiornata entro sette giorni dalla conclusione di ogni torneo e pubblicata nel sito federale.

Articolo 3.4.3 - Scioglimento del vincolo su domanda

- Lo scioglimento del vincolo tra tesserato atleta ed affiliato è concesso, su domanda del tesserato, in qualsiasi momento, anche nel corso dell'anno:

- a) con il nulla-osta dell'affiliato, oppure
 - b) per il trasferimento della residenza in un comune di un'altra provincia, oppure
 - c) per il trasferimento del domicilio in un comune di un'altra provincia per motivi di lavoro o di studio e se, essendo soggetto all'indennità di preparazione o di svincolo, queste siano state versate all'affiliato di appartenenza o questi vi ha rinunciato;
 - d) quando l'affiliato di appartenenza è sospeso da qualsiasi attività federale;
 - e) per il mancato rilascio della tessera (o la mancata richiesta della sua emissione agli organi federali), in presenza dei requisiti;
 - f) **per la variazione della categoria dell'affiliato da A a B, per la sopraggiunta non disponibilità in via esclusiva di almeno un campo della disciplina per cui è tesserato;**
2. Il trasferimento della residenza o del domicilio deve essere comprovato con certificazione anagrafica o con atto equipollente, esclusa l'autocertificazione.
 3. Il tesserato atleta, che non ha rappresentato un affiliato in una qualsiasi fase di un qualsiasi Campionato nazionale a squadre, dopo lo scioglimento del vincolo, è libero di trasferirsi ad altro affiliato, anche per l'anno in corso.
 4. Se la procedura di trasferimento non è completata entro trenta giorni dalla richiesta di scioglimento del vincolo, si intende rinunciata ed il vincolo ripristinato a favore dell'affiliato di provenienza.

Articolo 3.4.7 – Limitazione del trasferimento

1. Il tesserato atleta che ha rappresentato un affiliato **in qualunque fase o divisione di un** qualsiasi Campionato nazionale a squadre non può trasferirsi fino alla successiva annata sportiva.
2. Ai fini della rappresentanza di un affiliato, l'inserimento dell'atleta nella lista dei giocatori, dichiarata all'atto dell'iscrizione o nella formazione presentata al Giudice arbitro, è equiparato alla materiale partecipazione alla gara.

Articolo 5.2.18 - Designazioni di competenza del CCUG

1. Sono di competenza del CCUG le designazioni degli ufficiali di gara relative a:
 - a) manifestazioni internazionali, salve quelle il cui regolamento prevede la competenza di un organismo internazionale;
 - b) manifestazioni la cui approvazione spetta agli organi centrali della FITP;
 - c) Campionati nazionali individuali;
 - d) Campionato a squadre degli affiliati - serie A1, A2 e B, e tabellone nazionale della serie C;
 - e) gironi finali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;
 - f) fase finale del Campionato a squadre di beach tennis;
 - g) fase finale del Campionato a squadre di padel;
 - h) fase finale del Campionato a squadre di pickleball;**
 - i) Campionato a squadre delle ~~le~~ **tennis discipline** in carrozzina;
 - j) manifestazioni finali di competizioni nazionali giovanili.
2. Il CCUG può riservarsi la designazione per altre manifestazioni di particolare importanza, così come può delegare il DSR per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

Articolo 5.2.19 - Designazioni di competenza del DSR

1. Sono di competenza del DSR le designazioni degli ufficiali di gara relative a:
 - a) manifestazioni la cui approvazione spetti al Comitato regionale;
 - b) manifestazioni la cui approvazione spetti agli organi centrali della FITP, specificamente delegate dal CCUG;
 - c) fasi regionali dei Campionati nazionali individuali;
 - d) Campionato a squadre degli affiliati – divisioni regionali di serie C (escluso il tabellone nazionale) e di serie D;
 - e) fasi eliminatorie regionali e nazionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;
 - f) prima fase del Campionato a squadre di beach tennis;
 - g) prima fase del Campionato a squadre di padel;
 - h) prima fase del Campionato a squadre di pickleball;**
 - i) fasi regionali di manifestazioni nazionali giovanili.**
2. Il DSR può, infine, delegare all'eventuale FUP, se nominato, permanentemente o di volta in volta, le designazioni relative a specifiche manifestazioni.

Articolo 5.3.9 – Albo

1. È costituito l'Albo degli ufficiali di gara, la cui tenuta è competenza del CCUG, pubblicato anche nel sito federale; vi sono iscritti tutti gli ufficiali di gara.
2. L'Albo è diviso nelle seguenti sezioni, in base alle mansioni svolte dagli iscritti:
 - a) Giudice di linea;
 - b) Arbitro certificato;
 - c) Allievo arbitro di tennis;
 - d) Allievo arbitro di beach tennis;
 - e) Allievo arbitro di padel;
 - f) **Allievo arbitro di pickleball;**
 - g) Arbitro di tennis;
 - h) Arbitro di beach tennis;
 - i) Arbitro di padel;
 - j) **Arbitro di pickleball;**
 - k) Giudice arbitro certificato;
 - l) Giudice arbitro di tennis;
 - m) Giudice arbitro di beach tennis;
 - n) Giudice arbitro di padel;
 - o) **Giudice arbitro di pickleball.**
3. Solamente coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla FITP, sono tesserati ed iscritti all'Albo possono essere designati o comunque utilizzati per le funzioni arbitrali tipiche.
4. Il CCUG, in occasione dell'indizione dei corsi di preparazione e degli esami, stabilisce se gli stessi assegnano la qualifica per tutte le discipline sportive gestite dalla FITP o solo per alcune di esse.
5. Gli iscritti all'Albo sono tenuti al pagamento anticipato, dall'1 al 31 gennaio, della tassa annuale per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno in corso; in caso di inadempimento, sono considerati sospesi e non possono svolgere alcuna attività arbitrale.
6. Gli ufficiali di gara benemeriti mantengono l'iscrizione, con esonero dal pagamento della predetta tassa annuale.

Articolo 6.1.2 - Competenze degli iscritti all'Albo e negli Eelenchi

1. Possono insegnare le discipline della FITP agonistiche e per i classificati presso gli affiliati i tesserati che, avendo superato i corsi organizzati dalla FITP, sono iscritti all'Albo o negli Eelenchi previsti dal presente Libro.
2. I tesserati FITP, che esercitano abusivamente l'insegnamento presso gli affiliati, sono passibili di sanzioni disciplinari.

Articolo 6.2.1 – Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi”

1. L'Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi” (di seguito semplicemente “ISF”) è istituito dalla FITP, ha sede in Roma ed è abilitato alla formazione dei tecnici e di tutti gli operatori che, direttamente od indirettamente, svolgono attività ausiliarie e complementari al gioco e forma in via esclusiva i tecnici abilitati a seguire professionalmente i giocatori classificati.
2. Per lo svolgimento della propria attività l'Istituto ISF utilizza le strutture e gli impianti messi a disposizione dalla FITP, dal CONI, da Sport e salute e dalle Università e può avvalersi di società esterne cui affidare specifici settori della propria gestione.
3. L'attività dell'Istituto-ISF è competenza del comitato direttivo, che si avvale dell'opera di collaboratori tecnico-didattici.

Articolo 6.2.2 - Compiti dell'Istituto

1. L'Istituto-ISF:
 - a) promuove la formazione didattica e professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento delle discipline della FITP;
 - b) organizza corsi ed esami per il conseguimento di tutte le qualifiche;
 - c) organizza corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, convegni, simposi e seminari monotematici con assegnazione di punteggi per la partecipazione ai corsi di formazione, per diffondere ed

- accrescere la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento dei tecnici;
- d) organizza corsi di formazione e di aggiornamento per promuovere la crescita culturale degli atleti e dei dirigenti e la crescita professionale degli agenti e degli altri operatori;
 - e) promuove ed organizza scambi tecnici e culturali con tecnici di nazioni estere e con gli organismi simili del CONI e delle Federazioni sportive nazionali;
 - f) organizza e coordina l'attività dei tecnici designati, quali Fiduciari provinciali o interprovinciali, regionali o interregionali dell'**Istituto ISF**;
 - g) definisce i principi organizzativi delle scuole tennis, padel, beach tennis e pickleball necessari per il riconoscimento di scuola di formazione sportiva federale;
 - h) indica gli standard qualitativi, quantitativi ed organizzativi per il riconoscimento dei centri estivi;
 - i) indica gli standard qualitativi che le scuole di tutto il territorio nazionale devono adottare;
 - j) definisce i protocolli formativi per tutte le qualifiche;
 - k) studia e adotta modelli di preparazione di alto livello;
 - l) sviluppa piani e progetti orientati alla selezione di atleti di alto livello agonistico;
 - m) sviluppa piani e progetti orientati alla promozione e diffusione delle discipline della FITP di base;
 - n) sviluppa piani e progetti orientati alla promozione e diffusione delle discipline della FITP indirizzati ai tesserati paralimpici.

Articolo 6.2.3 - Comitato direttivo

1. Il Consiglio federale nomina il presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell'**Istituto ISF**, per la durata del quadriennio olimpico.
2. Il comitato direttivo si riunisce anche in teleconferenza, su convocazione del presidente.

Articolo 6.2.4 - Funzioni del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo dell'**Istituto ISF** ha competenza in materia di:
 - a) realizzazione dei compiti dell'**Istituto ISF**, in applicazione delle direttive del Consiglio federale;
 - b) organizzazione e svolgimento di corsi ed esami;
 - c) tenuta dell'Albo e degli Eelenchi.
2. Il comitato direttivo, entro il 15 ottobre novembre di ogni anno, redige un programma di attività ed il relativo piano di spesa, che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

Articolo 6.2.5 - Fiduciari dell'ISF

1. Il comitato direttivo dell'**Istituto ISF** propone al Consiglio federale la nomina di uno o più fiduciari, per le discipline della FITP sentito il parere dei comitati regionali di competenza.
2. La nomina ha durata annuale.
3. I fiduciari devono collaborare per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'**Istituto ISF**.

Articolo 6.3.1 – Qualifiche

1. I tecnici, abilitati all'insegnamento con valenza didattica crescente, sono:
 - a) per il tennis:
 - 1) l'istruttore di primo grado di tennis;
 - 2) l'istruttore di secondo grado di tennis;
 - 3) il maestro nazionale di tennis;
 - 4) il tecnico nazionale di tennis;
 - b) per il beach tennis:
 - 1) l'istruttore di primo livello di beach tennis;
 - 2) l'istruttore di secondo livello di beach tennis;
 - 3) il maestro nazionale di beach tennis;

- c) per il padel
 - 1) l'istruttore di primo livello di padel;
 - 2) l'istruttore di secondo livello di padel;
 - 3) il maestro nazionale di padel;
 - 4) **il tecnico nazionale di padel;**
 - d) per il pickleball:
 - 1) l'istruttore di primo livello di pickleball;
 - 2) l'istruttore di secondo livello di pickleball;
 - 3) il maestro nazionale di pickleball;
 - e) per tutte le discipline della FITP:
 - 1) il preparatore fisico di primo grado;
 - 2) il preparatore fisico di secondo grado.
2. **Gli operatori I tecnici**, abilitati a svolgere attività ausiliarie e e complementari connesse con le discipline della FITP, sono:
- a) il preparatore mentale di primo grado;
 - b) il preparatore mentale di secondo grado;
 - c) **l'educatore per l'alimentazione l'esperto della FITP per l'educazione alimentare;**
 - d) il fisioterapista di primo grado;
 - e) il fisioterapista di secondo grado;
 - f) il tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado;
 - g) il tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado;
 - h) il medico delle discipline della FITP.
3. Gli operatori, abilitati a svolgere mansioni dirigenziali e promozionali connesse con l'attività sportiva dell'affiliato, sono:
- a) il dirigente di primo grado;
 - b) il dirigente di secondo grado;
 - c) il tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP.

Articolo 6.3.2 – Conseguimento della qualifica: disposizioni comuni

1. Ciascuna qualifica sopra elencata è conseguita dal tesserato che abbia:
 - a) 18 anni di età;
 - b) diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione necessario per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media inferiore);
 - c) frequentato un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente al numero di crediti per ognuna indicati;
 - d) superato l'esame finale.
2. La qualifica definisce e certifica il livello di competenze raggiunte dai singoli soggetti e comporta l'abilitazione allo svolgimento delle mansioni ed attività ad essa riferite, ma per il suo esercizio è necessario che il titolare sia iscritto regolarmente nell'Albo o negli **E**lenchi.
3. Il conseguimento delle qualifiche aventi più livelli o gradi avviene in ordine sequenziale.
4. Il superamento della prova di esame relativa al conseguimento di una qualifica dà diritto, ai candidati in possesso della classifica federale richiesta, di accedere nello stesso anno al concorso per il conseguimento della qualifica di grado immediatamente superiore.
5. Il presidente dell'affiliato è responsabile del fatto che l'attività dei tecnici si svolga entro i limiti delle rispettive qualifiche.

Articolo 6.3.3 – Qualifiche "ad honorem"

1. A suo insindacabile giudizio, il Consiglio federale può concedere, anche a domanda, la qualifica "ad honorem" di:
 - a) **tecnico nazionale "ad honorem" di tennis, a tesserati di alto livello professionale che attualmente esercitano e che siano o siano stati allenatori, per almeno 12 mesi, di atleti che abbiano raggiunto, durante la loro opera professionale, la classifica ATP o WTA tra le prime 20 posizioni del ranking**

mondiale:

- b) “maestro nazionale “ad honorem” di una delle discipline della FITP”, ai tesserati ex-giocatori o ex-giocatrici, della Coppa Davis, della Billie Jean King Cup (già Federation Cup) o dei Giochi olimpici, nonché ai docenti benemeriti per l’attività formativa di alto livello svolta in ambito federale;
 - c) “preparatore fisico ad honorem”, a tesserati di alto livello professionale che attualmente esercitano e che siano o siano stati allenatori della preparazione fisica di tennisti di Coppa Davis o, di Billie Jean King Cup o che abbiano preso parte ai Giochi olimpici, nonché a tesserati o ex atleti di tutte le discipline sportive che hanno preso parte ai Giochi olimpici e siano in possesso o del diploma ISEF o della laurea in Scienze motorie o di un attestato rilasciato per aver partecipato a corsi di alta specializzazione per la preparazione fisica.
 - d) preparatore mentale “ad honorem”, a tesserati di alto livello professionale che attualmente esercitano e che siano o siano stati allenatori della preparazione mentale di tennisti di Coppa Davis o, di Billie Jean King Cup o che abbiano preso parte ai Giochi olimpici, nonché a tesserati atleti o ex atleti di tutte le discipline sportive che hanno preso parte ai Giochi olimpici e siano in possesso della laurea in Psicologia o di un attestato rilasciato per aver partecipato a corsi di alta specializzazione per la preparazione mentale;
2. La loro iscrizione all'Albo avviene su semplice richiesta scritta e, se non svolgono l’attività di cui al presente Libro, sono esonerati dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento.
 3. Per operare secondo la loro qualifica, i tecnici “ad honorem” devono tuttavia frequentare un corso di formazione, con particolare riferimento al mini-tennis, al mini-pickleball, al mini-beach tennis ed al mini-padel rispettivamente per il maestro nazionale di tennis, per il maestro nazionale di pickleball, per il maestro nazionale di beach tennis e per il maestro nazionale di padel, e superare un esame presso l’**Istituto ISF**, nonché partecipare ai corsi di aggiornamento previsti e pagare la quota annuale di iscrizione all’Albo.
 4. Al termine del percorso formativo è conseguita la qualifica di:
 - a) **tecnico nazionale di tennis dal tecnico nazionale di tennis “ad honorem”**;
 - b) maestro nazionale di tennis dal maestro nazionale di tennis “ad honorem”;
 - c) preparatore fisico di secondo grado dal preparatore fisico “ad honorem”;
 - d) preparatore mentale di secondo grado da preparatore mentale “ad honorem”;
 - e) maestro nazionale di beach tennis dal maestro **nazionale** di beach tennis “ad honorem”;
 - f) maestro nazionale di padel dal maestro **nazionale** di padel “ad honorem”.

Capo II – Qualifiche **dei tecnici tecniche**

Articolo 6.3.4 – Istruttore di primo grado e di primo livello

1. I requisiti ed i contenuti della qualifica di istruttore di primo grado di tennis e di istruttore di primo livello di beach tennis, di padel e di pickleball sono i seguenti:

Requisiti e caratteristiche	Istruttore di primo grado di tennis	Istruttore di primo livello di beach tennis	Istruttore di primo livello di padel	Istruttore di primo livello pickleball
Età del candidato	18 anni compiuti all’inizio del corso	18 anni compiuti all’inizio del corso	18 anni compiuti all’inizio del corso	18 anni compiuti all’inizio del corso
Titolo di studio	diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione necessario per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media inferiore);	diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione necessario per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media inferiore);	diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione necessario per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media inferiore);	diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione necessario per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media inferiore);
Possesso della tessera FITP	sì	sì	sì	sì
Durata della qualifica	biennale, confermabile	biennale, confermabile	biennale, confermabile	biennale, confermabile
Corso	di formazione, richiesta da un affiliato, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti	di formazione, richiesta da un affiliato, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti	di formazione, richiesta da un affiliato, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti	di formazione, richiesta da un affiliato, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti
<u>Tirocinio (compreso nel corso di formazione)</u>	<u>sì</u>	<u>sì</u>	<u>sì</u>	<u>sì</u>
Esame finale	sì	sì	sì	sì

Contenuto dell'attività	collaborare con un istruttore di secondo grado di tennis, con un maestro nazionale di tennis o con un tecnico nazionale di tennis, per l'affiliato che ne richiede la prestazione, solo nei corsi di mini-tennis; in una Club school può operare autonomamente nei corsi collettivi con tesserati che non siano in possesso di classifica federale	collaborare con un istruttore di secondo livello di beach tennis o con un maestro nazionale di beach tennis, per l'affiliato che ne richiede la prestazione, solo nei corsi di mini-beach tennis; in una Club school può operare in completa autonomia solo per l'avviamento al mini- beach tennis ed al beach tennis in corsi collettivi, avendo per allievi esclusivamente giocatori principianti o di quarta categoria.	collaborare con un istruttore di secondo livello di padel o con un maestro nazionale di padel <u>o con un tecnico nazionale di padel</u> per l'affiliato che ne richiede la prestazione, solo nei corsi di mini- padel; in una Club school può operare in completa autonomia solo per l'avviamento al mini- padel ed al padel in corsi collettivi, avendo per allievi esclusivamente giocatori di quarta o terza categoria	collaborare con un istruttore di secondo livello di pickleball o con un maestro nazionale di pickleball, per l'affiliato che ne richiede la prestazione, solo nei corsi di mini-pickleball; in una Club school può operare autonomamente nei corsi collettivi con tesserati che non siano in possesso di classifica federale.
Limitazioni dell'attività	non può svolgere lezioni individuali	non può svolgere lezioni individuali	non può svolgere lezioni individuali	non può svolgere lezioni individuali
Ampliamenti dell'attività	L'istruttore di tennis di primo grado, su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto a svolgere l'attività prevista per gli istruttori di secondo grado, senza la presenza di un insegnante di tennis di qualifica superiore.	L'istruttore di beach tennis di primo livello, su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto a svolgere l'attività prevista per gli istruttori di secondo livello, senza la presenza di un insegnante di beach tennis di qualifica superiore.	L'istruttore di padel di primo livello, su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto a svolgere l'attività prevista per gli istruttori di secondo livello, senza la presenza di un insegnante di Padel di qualifica superiore.	L'istruttore di pickleball di primo livello, su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto a svolgere l'attività prevista per gli istruttori di secondo livello, senza la presenza di un insegnante di pickleball di qualifica superiore
Rinnovo della qualifica	Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento, nel quale l'istruttore deve presentare una relazione sull'attività svolta nel biennio, attestata dal presidente dell'affiliato per il quale ha operato, e superamento di un test di valutazione, <u>nonché rispetto di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalle Carte federali.</u>	partecipazione obbligatoria, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento, nel quale l'istruttore deve presentare una relazione sull'attività svolta nel biennio, attestata dal presidente dell'affiliato per il quale ha operato, e superamento di un test di valutazione, <u>nonché rispetto di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalle Carte federali.</u>	partecipazione obbligatoria, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento, nel quale l'istruttore deve presentare una relazione sull'attività svolta nel biennio, attestata dal presidente dell'affiliato per il quale ha operato, e superamento di un test di valutazione, <u>nonché rispetto di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalle Carte federali.</u>	partecipazione obbligatoria, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento, nel quale l'istruttore deve presentare una relazione sull'attività svolta nel biennio, attestata dal presidente dell'affiliato per il quale ha operato, e superamento di un test di valutazione, <u>nonché rispetto di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalle Carte federali.</u>

Articolo 6.3.5 – Istruttore di secondo grado e di secondo livello

1. I requisiti e le caratteristiche della qualifica di istruttore di secondo grado di tennis e di istruttore di secondo livello di beach tennis, di padel e di pickleball sono i seguenti:

Requisiti e caratteristiche	Istruttore di secondo grado di tennis	Istruttore di secondo livello di beach tennis	Istruttore di secondo livello di padel	Istruttore di secondo livello di pickleball
Candidati	Istruttore di primo grado di tennis	Istruttore di primo livello di beach tennis	Istruttore di primo livello di padel	Istruttore di primo livello di pickleball
Età del candidato	20 anni compiuti all'inizio del corso	20 anni compiuti all'inizio del corso	20 anni compiuti all'inizio del corso	20 anni compiuti all'inizio del corso
Attività precedente	due anni di attività professionale documentata	due anni di attività professionale documentata	due anni di attività professionale documentata	due anni di attività professionale documentata
Qualifica precedente	rinnovata annualmente	rinnovata annualmente	rinnovata annualmente	rinnovata annualmente
Possesso della tessera	sì	sì	sì	sì
Durata della qualifica	permanente	permanente	permanente	permanente
Corso	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti
<u>Tirocinio (compreso nel corso di formazione)</u>	sì	sì	sì	sì

Esame finale	sì	sì	sì	
Contenuto dell'attività	operare in completa autonomia solo per l'insegnamento del mini- tennis e per i corsi di avviamento, consentendo all'affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell'insegnamento per detti settori; può altresì collaborare con un maestro nazionale di tennis o con un tecnico nazionale di tennis nei corsi di perfezionamento e specializzazione rivolti a soggetti che non siano in possesso di classifica federale superiore alla terza categoria	operare in completa autonomia solo per l'insegnamento del mini- beach tennis e per i corsi di avviamento, consentendo all'affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell'insegnamento per detti settori; svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di primo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti agonisti che svolgono attività di livello nazionale con esclusione di atleti di prima categoria o di atleti che svolgono attività di livello internazionale	operare in completa autonomia solo per l'insegnamento del mini- padel e per i corsi di avviamento, consentendo all'affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell'insegnamento per detti settori; svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di primo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti agonisti che svolgono attività di livello nazionale con esclusione di atleti di prima e seconda fascia o di atleti che svolgono attività di livello internazionale	operare in completa autonomia solo per l'insegnamento del mini- pickleball e per i corsi di avviamento, consentendo all'affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell'insegnamento per detti settori; può altresì collaborare con un maestro nazionale di pickleball o con un tecnico nazionale di pickleball nei corsi di perfezionamento e specializzazione rivolti a soggetti che non siano in possesso di classifica federale superiore alla terza categoria
Limitazioni dell'attività	può svolgere lezioni individuali limitatamente a giocatori che non siano in possesso di classifica federale superiore al 3° gruppo della quarta categoria e che non appartengano ai settori under	può svolgere lezioni individuali con esclusione di atleti di prima categoria o di atleti che svolgono attività di livello internazionale	può svolgere lezioni individuali con esclusione di atleti di prima e seconda fascia o di atleti che svolgono attività di livello internazionale	può svolgere lezioni individuali limitatamente a giocatori che non siano in possesso di classifica federale superiore alla terza categoria e che non appartengano ai settori under
Ampliamenti dell'attività	su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento nei corsi di perfezionamento senza la presenza di un maestro o di un tecnico nazionale	su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento nei corsi di perfezionamento senza la presenza di un maestro nazionale di beach tennis	su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento nei corsi di perfezionamento senza la presenza di un maestro nazionale di padel	su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento nei corsi di perfezionamento senza la presenza di un maestro nazionale di pickleball
Abilitazione della qualifica	Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento	Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento	Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento	Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento

Articolo 6.3.6 – Maestro nazionale

1. I requisiti e le caratteristiche della qualifica di maestro nazionale sono i seguenti:

Requisiti e caratteristiche	Maestro nazionale di tennis	Maestro nazionale di beach tennis	Maestro nazionale di padel	Maestro nazionale di Pickleball
Candidati	Istruttore di secondo grado di tennis	Istruttore di secondo livello di beach tennis	Istruttore di secondo livello di padel	Istruttore di secondo grado di pickleball
Età del candidato	21 anni compiuti all'inizio del corso	21 anni compiuti all'inizio del corso	21 anni compiuti all'inizio del corso	21 anni compiuti all'inizio del corso
Possesso della tessera	sì	sì	sì	sì
FTTP				
Durata della qualifica	permanente	permanente	permanente	permanente
Corso	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a cinquanta crediti	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a cinquanta crediti	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a cinquanta crediti	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a cinquanta crediti
Tirocinio (compreso nel corso di formazione)	<u>sì</u>	<u>sì</u>	<u>sì</u>	<u>sì</u>
Esame finale	sì	sì	sì	

Contenuto dell'attività	svolgere in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis che prevedano, nell'ambito della progressione didattica, l'insegnamento del mini-tennis, l'avviamento al tennis, il perfezionamento e la specializzazione; è abilitato inoltre a seguire atleti che svolgono per lo più attività di alto livello in ambito nazionale, con esclusione di atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA, ed a svolgere lezioni individuali	svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di secondo livello di beach tennis ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di prima categoria e atleti che svolgono attività di livello internazionale ed a svolgere lezioni individuali	svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di secondo livello di padel ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di prima e seconda fascia e atleti che svolgono attività di livello internazionale	svolgere in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di pickleball che prevedano, nell'ambito della progressione didattica, l'insegnamento del mini-pickleball, l'avviamento al pickleball, il perfezionamento e la specializzazione; è abilitato inoltre a seguire atleti che svolgono per lo più attività di alto livello in ambito nazionale, con esclusione di atleti di livello internazionale
Limitazioni dell'attività	non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di tennis	non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di beach tennis	non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di padel	non può dirigere contemporaneamente più di tre scuole di pickleball
Abilitazione della qualifica	Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento	Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento	Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento	Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento

Articolo 6.3.8 – Tecnico nazionale di padel

1. La qualifica permanente di tecnico nazionale di padel è conseguita dal maestro nazionale di padel che abbia, salva la deroga prevista dal comma 4 del precedente articolo 6.3.2, compiuto il venticinquesimo anno di età prima dell'inizio del corso e la cui formazione sia avvenuta con un corso comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente ad almeno cinquanta crediti.
2. Il tecnico nazionale di padel può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite al maestro nazionale di padel ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di alto livello, con classifica anche internazionale.
3. Il tecnico nazionale di padel non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di padel.

Articolo 6.3.89 - Preparatore fisico di primo grado

1. La qualifica permanente di preparatore fisico di primo grado è conseguita, al termine del corso di formazione organizzato dall'ISF:
 - a) dal tesserato diplomato ISEF o laureato in Scienze motorie, in possesso di quaranta crediti formativi;
 - b) dal tesserato studente, già in possesso di 10 crediti formativi, subordinatamente al conseguimento della laurea in Scienze motorie, ~~che abbiano~~ frequentato un corso di formazione tenuto presso una delle facoltà di Scienze motorie in convenzione con la FITP.
2. Il preparatore fisico di primo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento:
 - a) per il tennis alle fasi del mini-tennis, dell'avviamento e del perfezionamento;
 - b) per il beach tennis alle fasi del mini-beach tennis, avviamento, perfezionamento e specializzazione;
 - c) per il padel alle fasi del mini-padel, avviamento, perfezionamento e specializzazione;
 - d) per il pickleball alle fasi del mini-pickleball, avviamento, perfezionamento.
3. Il preparatore fisico di primo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di due scuole, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto.

Articolo 6.3.910 - Preparatore fisico di secondo grado

1. La qualifica permanente di preparatore fisico di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione organizzato dall'ISF, dal preparatore fisico di primo grado.
2. Il preparatore fisico di secondo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle fasi di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.
3. Un preparatore fisico di secondo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di due scuole, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto ISF; qualora voglia operare in una Super school o in una Top school deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola

di esse, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto.

Capo III – Qualifiche degli operatori ausiliari tecniche complementari

Articolo 6.3.101 – Preparatore mentale di primo grado

1. La qualifica permanente di preparatore mentale di primo grado è conseguita, al termine del corso di formazione organizzato dall'ISF, dal tesserato con laurea magistrale in psicologia, e regolarmente iscritto all'Albo professionale degli psicologi.
2. Il preparatore mentale di primo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento alle fasi didattiche del gioco sport³ delle discipline della FITP, dell'avviamento e del perfezionamento.
3. Il preparatore mentale di primo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole.

Articolo 6.3.112 – Preparatore mentale di secondo grado

1. La qualifica permanente di preparatore mentale di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione organizzato dall'ISF, dal preparatore mentale di primo grado.
2. Il preparatore mentale di secondo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle fasi didattiche di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.
3. Il preparatore mentale di secondo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole e, qualora voglia operare in una super school o in una top school per il tennis, ovvero in una standard school per le altre discipline della FITP, deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse.

Articolo 6.3.123 – Educatore per l'alimentazione Esperto della FITP per l'educazione alimentare

1. ~~All'educatore per l'alimentazione~~ All'esperto della FITP per l'educazione alimentare spettano le competenze relative all'educazione dell'alimentazione degli atleti, finalizzate ad ottimizzarne i risultati, nelle fasi didattiche dell'avviamento, del perfezionamento, della specializzazione e dell'alto livello.
2. La qualifica permanente di educatore per l'alimentazione esperto della FITP per l'educazione alimentare è conseguita, al termine del corso di formazione organizzato dall'ISF, dal tesserato in possesso di una delle lauree indicate nei decreti ministeriali riportati nel bando di indizione del corso.
3. L'educatore per l'alimentazione esperto della FITP per l'educazione alimentare non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole, salve deroghe eccezionali rilasciate dal Comitato direttivo dell'Istituto ISF.

Articolo 6.3.134 - Fisioterapista di primo grado

1. La qualifica permanente di fisioterapista di primo grado è conseguita, al termine del corso di formazione organizzato dall'ISF, dal tesserato laureato in fisioterapia o in possesso di un diploma universitario in fisioterapia o di un titolo equipollente, ai sensi della vigente normativa, regolarmente iscritto all'Albo professionale dei fisioterapisti,;
2. Il fisioterapista di primo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole e in tutte le manifestazioni regionali e nazionali.

Articolo 6.3.145 - Fisioterapista di secondo grado

1. La qualifica permanente di fisioterapista di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione organizzato dall'ISF, dal fisioterapista di primo grado.
2. Il fisioterapista di secondo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli

affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole, nei centri tecnici federali e in tutte le manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.

Articolo 6.3.156 - Tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado

1. Al tecnico delle attrezzature di gioco spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti delle discipline della FITP, finalizzate ad ottimizzarne i risultati.
2. La qualifica di tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado è conseguita, al termine del corso di formazione organizzato dall'ISF, dai tesserati che, all'inizio del corso, abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età.
3. Al tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti nelle fasi didattiche dell'avviamento e del perfezionamento.
4. Il tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole e in tutte le manifestazioni regionali e nazionali.

Articolo 6.3.167 - Tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado

1. La qualifica di tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione organizzato dall'ISF, dal tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado.
2. Al tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti nelle fasi didattiche della specializzazione e dell'alto livello.
3. Il tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole, nei centri tecnici federali e in tutte le manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.

Articolo 6.3.178 – Dirigente di primo grado

1. La qualifica permanente di dirigente di primo grado è conseguita dai tesserati FITP al termine del corso di formazione organizzato dall'ISF.
2. Un affiliato, per poter richiedere il riconoscimento di una club school, di una basic school o di una standard school, deve avere un tesserato con la qualifica di dirigente almeno di primo grado.

Articolo 6.3.189 - Dirigente di secondo grado

1. La qualifica permanente di dirigente di secondo grado è conseguita dal dirigente di primo grado al termine del corso di formazione organizzato dall'ISF.
2. Un affiliato, per poter richiedere il riconoscimento di una super school o top school, deve avere un tesserato con la qualifica di dirigente di secondo grado.

Articolo 6.3.1920 - Tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP

1. La qualifica di tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP è conseguita dall'insegnante di qualsiasi ordine e grado, anche supplente, del Ministero dell'istruzione al termine di un corso di formazione organizzato dall'ISF.
2. Il tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP è abilitato a svolgere la sua attività professionale, con esclusivo riferimento alle fasi didattiche del gioco sport delle discipline della FITP, all'interno degli Istituti scolastici.

Articolo 6.5.2 - Albo ed Eelenchi

1. Presso l'Istituto sono costituiti l'Albo e gli Eelenchi dei tecnici, pubblicati anche nel sito federale, la cui tenuta è competenza del comitato direttivo.
2. L'Albo è un registro in cui, in specifiche sezioni, sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica

- permanente di:
- a) tecnici di tennis
 - 1) tecnico nazionale di tennis;
 - 2) maestro nazionale di tennis;
 - 3) istruttore di secondo grado di tennis;
 - b) tecnici di beach tennis
 - 1) maestro nazionale di beach tennis;
 - 2) istruttore di secondo livello di beach tennis;
 - c) tecnici di padel
 - 1) **tecnico nazionale di padel**;
 - 2) maestro nazionale di padel;
 - 3) istruttore di secondo livello di padel;
 - d) tecnici di pickleball
 - 1) maestro nazionale di pickleball;
 - 2) istruttore di secondo livello di pickleball;
 - e) altri tecnici
 - 1) preparatore fisico di primo grado;
 - 2) preparatore fisico di secondo grado;
 - 3) preparatore mentale di secondo grado;
 - 4) preparatore mentale di primo grado;
 - 5) educatore per l'alimentazione;
 - 6) fisioterapista di secondo grado;
 - 7) fisioterapista di primo grado;
 - 8) tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado;
 - 9) tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado;
 - 10) dirigente di secondo grado;
 - 11) dirigente di primo grado.
 - f) tecnici "ad honorem"
 - 1) **tecnico nazionale di tennis "ad honorem"**;
 - 2) maestro nazionale di tennis "ad honorem";
 - 3) maestro nazionale di beach tennis "ad honorem";
 - 4) maestro nazionale di padel "ad honorem";
 - 5) preparatore fisico "ad honorem";
 - 6) preparatore mentale "ad honorem".
3. Negli **Elenchi** sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica **non permanente biennale rinnovabile** di:
- a) istruttore di primo grado di tennis;
 - b) istruttore di primo livello di beach tennis;
 - c) istruttore di primo livello di padel;
 - d) istruttore di primo livello di pickleball.

Articolo 6.5.3 - Iscrizione all'Albo e negli Elenchi

1. Hanno diritto di iscriversi all'Albo e negli elenchi coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi banditi dalla FITP ed abbiano tutti i requisiti previsti per l'iscrizione.
2. Al momento dell'iscrizione, i tecnici devono indicare:
 - a) la sede della loro attività;
 - b) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'affiliato di appartenenza, per ogni comunicazione federale che li riguardi, se tesserati con tessera socio od atleta od atleta non agonista; ovvero
 - c) il proprio indirizzo di posta elettronica, per ogni comunicazione federale che li riguardi, se tesserati con tessera speciale.
3. L'iscrizione è corredata della documentazione richiesta e della tassa annualmente stabilita.
4. Gli iscritti all'Albo e negli elenchi sono tenuti al pagamento anticipato delle tasse annuali per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno in corso, entro il 31 gennaio e a dare comunicazione dei dati che li riguardano.
5. Gli iscritti all'Albo e negli elenchi, che non effettuano il pagamento delle tasse annuali entro il termine del 31 gennaio, sono considerati in posizione irregolare, sospesi dall'iscrizione, e non possono svolgere alcuna attività d'insegnamento.
6. I tecnici in regola con il pagamento delle tasse annuali, al compimento del sessantaseiesimo anno, possono chiedere il mantenimento dell'iscrizione, nel rispetto di tutti gli ulteriori parametri, con esonero dal

pagamento della tassa annuale.

Articolo 6.5.4 - Sospensione dall'Albo e dagli Eelenchi

1. La sospensione dall'Albo e dagli elenchi può avvenire:
 - a) per cessazione del tesseramento FITP;
 - b) per la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - c) per mancata partecipazione ai corsi biennali obbligatori di aggiornamento;
 - d) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della FITP;
 - e) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia.
2. I tecnici sospesi dall'Albo o dagli elenchi sono inibiti dall'esercizio dell'attività e non possono partecipare ai corsi di formazione organizzati dall'Istituto; la sospensione è revocata a seguito della regolarizzazione della posizione.

Articolo 6.5.5 - Cancellazione dall'Albo e dagli Eelenchi

1. La cancellazione dall'Albo e dagli elenchi può avvenire:
 - a) per rinuncia alla qualifica;
 - b) per il mancato rinnovo delle qualifiche **non permanenti biennali rinnovabili**;
 - c) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia;
 - d) negli altri casi previsti dalle leggi dello Stato.

Articolo 6.5.7 - Riscrizione all'Albo e negli Eelenchi

1. I tecnici che siano stati cancellati dall'Albo e dagli Eelenchi da non più di tre anni possono essere riscritti negli stessi, alle condizioni indicate dal Comitato direttivo dell'Istituto, sempreché siano cessati i motivi che hanno determinato la cancellazione, previa partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento prescritto per la qualifica di appartenenza, nonché la regolarizzazione di tutti gli ulteriori requisiti **previsti dalle Carte federali**.
2. Qualora la cancellazione sia stata effettuata da oltre tre anni, gli interessati possono essere riscritti alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) pagamento della tassa di riammissione;
 - b) regolarizzazione di tutti gli ulteriori requisiti;
 - c) partecipazione ad alcuni moduli presenti nel piano di studi del corso di formazione prescritto per la qualifica di appartenenza;
 - d) superamento di una prova di idoneità didattica presso l'Istituto.

Articolo 6.6.1- Scuole

1. Nelle scuole si svolgono corsi relativi ad una o più delle discipline della FITP, in merito a una o più delle fasi didattiche dell'avviamento, del perfezionamento, della specializzazione e dell'alto livello, a seconda della tipologia di scuola, e sono rivolti a due o più persone, sia minori sia adulti (**scuola completa**), **o solo minori (scuola under) o solo adulti (scuola over)**.
2. **Solo in presenza di una scuola riconosciuta per la disciplina corrispondente, l'affiliato può richiedere ed ottenere l'indennità di preparazione, secondo le modalità e l'ammontare indicati nel Libro III del presente regolamento.**

Articolo 6.6.2 – Scuole di tennis

1. Sono vietate:

- a) l'organizzazione, da parte di un affiliato, di una scuola di tennis aperta a giocatori classificati, in assenza del prescritto riconoscimento federale;
- b) la sua conduzione, al di fuori degli specifici requisiti.

Solo in presenza di una scuola di tennis riconosciuta l'affiliato può richiedere ed ottenere l'indennità di preparazione, secondo le modalità e l'ammontare indicati nel libro IV del presente Regolamento.

2. La FITP pubblica ed aggiorna nel sito federale l'elenco delle scuole di tennis riconosciute.
3. Pubblica altresì:
 - a) i provvedimenti di rigetto delle richieste di riconoscimento;
 - b) i provvedimenti di revoca del riconoscimento;
 - c) le denunce alla Procura federale delle scuole non riconosciute;
 con avviso che agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato, senza pratica di trasferimento.
4. Le scuole di tennis riconosciute dalla FITP possono essere di cinque tipi con le seguenti caratteristiche:
 - a) Club school (una stella): solo corsi collettivi di tennis tenuti anche da un istruttore di primo grado di tennis e di corsi collettivi di pickleball tenuti da insegnanti di pickleball o anche da un istruttore di tennis di primo grado;
 - b) Basic school (due stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-tennis, avviamento e pickleball; può essere diretta da un tecnico nazionale di tennis o da un maestro nazionale di tennis o, nel caso in cui si insegni il solo mini-tennis anche da un istruttore di secondo grado di tennis; i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnanti di pickleball;
 - c) Standard school (tre stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-tennis, avviamento e perfezionamento e pickleball; può essere diretta da un tecnico nazionale di tennis o da un maestro nazionale di tennis; i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnanti di pickleball;
 - d) Super school (quattro stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-tennis, avviamento, perfezionamento, specializzazione, alto livello e pickleball; può essere diretta esclusivamente da un tecnico nazionale di tennis; i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnanti di pickleball;
 - e) Top school (cinque stelle): insegnamento di tutte le fasi della progressione didattica: mini-tennis, avviamento, perfezionamento, specializzazione, alto livello e pickleball; può essere diretta esclusivamente da un tecnico nazionale di tennis; i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnanti di pickleball.
5. Le scuole riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla FITP in virtù dell'adesione ai progetti indicati dall'Istituto, hanno la denominazione di "scuola di tennis federale".

Articolo 6.6.5 – Riconoscimento delle scuole di tennis, di beach tennis e di padel

1. L'affiliato, per poter organizzare una scuola di tennis, di beach tennis e di padel, deve presentare domanda alla FITP per il suo riconoscimento, all'inizio dell'attività didattica e comunque entro il 15 novembre di ogni anno.
2. Il riconoscimento compete al Consiglio federale su proposta del comitato direttivo dell'Istituto che definisce i parametri per la qualificazione delle scuole.
3. Il riconoscimento di una scuola di tennis, di beach tennis e di padel, ha validità annuale ed è subordinato, per ogni tipo, al possesso ed al mantenimento almeno dei seguenti requisiti:

TIPI DI SCUOLE DI TENNIS					
Denominazione	Club school	Basic school	Standard school	Super school	Top school
settori abilitati	corsi collettivi e <u>corsi di pickleball</u>	mini-tennis, avviamento <u>e corsi di pickleball</u>	mini-tennis, avviamento, perfezionamento <u>e corsi di pickleball</u>	mini-tennis, avviamento, perfezionamento, specializzazione, alto livello <u>e corsi di pickleball</u>	mini-tennis, avviamento, perfezionamento, specializzazione, alto livello <u>e corsi di pickleball</u>
direttore tecnico	Istruttore di primo grado di tennis	Istruttore di secondo grado di tennis	Maestro nazionale di tennis	Tecnico nazionale di tennis	Tecnico nazionale di tennis
preparatore fisico	diplomato ISEF o laureato in scienze motorie	preparatore fisico di primo grado	preparatore fisico di primo grado	preparatore fisico di secondo grado	preparatore fisico di secondo grado

altre figure professionali			preparatore mentale di primo grado	preparatore mentale di secondo grado e educatore alimentare	preparatore mentale di secondo grado e <u>educatore alimentare esperto della FITP per l'educazione alimentare e tecnico delle attrezzature di gioco</u>
campi con diverse superfici	non obbligatorio	non obbligatorio	non obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
campi coperti	non obbligatorio	non obbligatorio	Obbligatorio, ad eccezione delle regioni con temperatura media superiore a 10° C nei mesi invernali	Obbligatorio, ad eccezione delle regioni con temperatura media superiore a 10° C nei mesi invernali	obbligatorio
palestra	non obbligatorio	non obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
foresteria	no	no	non obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
numero di allievi	>2 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>12 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>16 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>20 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>24 salve deroghe concesse dal Consiglio federale
partecipazione ai campionati a squadre giovanili	almeno una squadra	almeno due squadre	almeno tre squadre	almeno quattro squadre	almeno cinque squadre
Organizzazione di manifestazioni intersociali FITP TPRA e FITP JUNIOR PROGRAM	<u>Se Scuola completa: almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 2 FITP TPRA.</u>	<u>Se Scuola completa: almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 2 FITP TPRA.</u>	<u>Se Scuola completa: almeno 3 FITP TPRA e almeno 3 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 3 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 3 FITP TPRA.</u>	<u>Se Scuola completa: almeno 4 FITP TPRA e almeno 4 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 4 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 4 FITP TPRA.</u>	<u>Se Scuola completa: almeno 4 FITP TPRA e almeno 4 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 4 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 4 FITP TPRA.</u>
altre figure	non obbligatorio	dirigente di primo grado	dirigente di primo grado	dirigente di secondo grado o	dirigente di secondo grado

TIPI DI SCUOLE DI BEACH TENNIS			
Denominazione	Club school	Basic school	Standard school
settori abilitati	mini-beach tennis, avviamento e corsi collettivi	mini-beach tennis, avviamento e perfezionamento	mini-beach tennis, avviamento, perfezionamento e specializzazione
direttore tecnico	Istruttore di primo livello di beach tennis	Istruttore di secondo livello di beach tennis	maestro di beach tennis
preparatore fisico	diplomato ISEF o laureato in scienze motorie	preparatore fisico di primo grado	preparatore fisico di primo grado
superfici	sabbia	sabbia	sabbia
campi coperti	non obbligatori	non obbligatori	obbligatori
palestra	non obbligatoria	non obbligatoria	obbligatoria
foresteria	non obbligatoria	punto bar/ ristorante	bar/ristoro
numero di allievi	>2	>8 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>12 salve deroghe concesse dal Consiglio federale
Organizzazione di manifestazioni intersociali FITP TPRA e FITP JUNIOR PROGRAM	<u>Se Scuola completa: almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 2 FITP TPRA.</u>	<u>Se Scuola completa: almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 2 FITP TPRA.</u>	<u>Se Scuola completa: almeno 3 FITP TPRA e almeno 3 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 3 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 3 FITP TPRA.</u>

TIPI DI SCUOLE DI PADEL			
Denominazione	Club school	Basic school	Standard school
settori abilitati	mini-padel, avviamento e corsi collettivi	mini-padel, avviamento e perfezionamento	mini-padel, avviamento, perfezionamento e specializzazione
direttore tecnico	Istruttore di primo livello di padel	Istruttore di secondo livello di padel	maestro di padel
preparatore fisico	diplomato ISEF o laureato in scienze motorie	preparatore fisico di primo grado	preparatore fisico di primo grado
superfici	erba sintetica o moquette	erba sintetica o moquette	erba sintetica o moquette
campi coperti	non obbligatori	non obbligatori	obbligatori

palestra	non obbligatoria	non obbligatoria	obbligatoria
foresteria	non obbligatoria	punto bar/ ristoro	bar/ristoro
numero di allievi	>2	>8 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>12 salve deroghe concesse dal Consiglio federale
Organizzazione di manifestazioni intersociali FITP TPRA e FITP JUNIOR PROGRAM	<u>Se Scuola completa: almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 2 FITP TPRA.</u>	<u>Se Scuola completa: almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 2 FITP TPRA.</u>	<u>Se Scuola completa: almeno 3 FITP TPRA e almeno 3 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 3 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 3 FITP TPRA.</u>

TIPI DI SCUOLE DI PICKLEBALL			
Denominazione	Club school	Basic school	Standard school
<u>settori abilitati</u>	<u>Mini-pickleball, avviamento e corsi collettivi</u>	<u>Mini-pickleball, avviamento e perfezionamento</u>	<u>Mini-pickleball, avviamento, perfezionamento e specializzazione</u>
<u>direttore tecnico</u>	<u>Istruttore di primo livello di pickleball</u>	<u>Istruttore di secondo livello di pickleball</u>	<u>maestro di pickleball</u>
<u>preparatore fisico</u>	<u>diplomato ISEF o laureato in scienze motorie</u>	<u>preparatore fisico di primo grado</u>	<u>preparatore fisico di primo grado</u>
<u>superfici</u>	<u>dura</u>	<u>dura</u>	<u>dura</u>
<u>campi coperti</u>	<u>non obbligatori</u>	<u>non obbligatori</u>	<u>obbligatori</u>
<u>palestra</u>	<u>non obbligatoria</u>	<u>non obbligatoria</u>	<u>obbligatoria</u>
<u>foresteria</u>	<u>non obbligatoria</u>	<u>punto bar/ ristoro</u>	<u>bar/ristoro</u>
<u>numero di allievi</u>	<u>≥2</u>	<u>≥ 8</u> <u>salve deroghe concesse dal Consiglio federale</u>	<u>≥ 12</u> <u>salve deroghe concesse dal Consiglio federale</u>
<u>Organizzazione di manifestazioni intersociali FITP TPRA e FITP JUNIOR PROGRAM</u>	<u>Se Scuola completa: almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 2 FITP TPRA.</u>	<u>Se Scuola completa: almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 2 FITP TPRA.</u>	<u>Se Scuola completa: almeno 3 FITP TPRA e almeno 3 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Under: almeno 3 FITP JUNIOR PROGRAM;</u> <u>se Scuola Over: almeno 3 FITP TPRA.</u>

4. Il riconoscimento od il suo rifiuto sono comunicati entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta; i provvedimenti sono adottati sulla base della mera verifica documentale della richiesta e sono immediatamente comunicati all'affiliato e pubblicati nel sito federale.

Articolo 6.8.3 – Requisiti per l'autorizzazione

- Il Consiglio federale, sentito il parere dell'Istituto ISF nell'ambito dei suoi compiti, può autorizzare tesserati ed affiliati ad organizzare attività di informazione o di aggiornamento, a condizione che:
 - sia conforme ai programmi didattici, agli scopi ed agli indirizzi dell'Istituto;
 - sia diretta o coordinata da tecnici federali o comunque da soggetti di comprovata esperienza e preparazione scientifica in campo nazionale od internazionale.

Articolo 6.9.5 - Denuncia da parte del comitato direttivo dell'Istituto ISF

- Il comitato direttivo dell'Istituto ISF deve denunciare alla Procura federale gli iscritti all'Albo e negli elenchi per infrazioni disciplinari commesse nell'esercizio dell'attività di insegnamento.

Articolo 7.1 - Scopi

- Le norme seguenti disciplinano il settore sanitario federale, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, della Federazione internazionale (ITF), della Tennis Europe (TE), della Federazione Internazionale Padel (FIP), della European Padel Federation e del CONI, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Articolo 7.3 – Obblighi dei tesserati

1. I giocatori con tessera atleta, sia agonista sia non agonista, sono tenuti all'osservanza di leggi e norme nazionali e regionali vigenti sulla tutela sanitaria delle attività sportive, anche in ordine agli accertamenti periodici della propria idoneità all'attività sportiva al tennis, relativamente sia all'attività agonistica sia all'attività non agonistica.
2. Il tesserato atleta agonista e quello non agonista si impegnano a non svolgere attività sportiva qualora sia scaduta la certificazione medica di idoneità.(2)
3. I tesserati atleti agonisti e non agonisti con il tesseramento assumono l'obbligo di sottoporsi ai controlli antidoping e quelli transessuali anche alle verifiche del mantenimento delle condizioni di idoneità, come previsto nell'Appendice V del presente regolamento.

b) Modifiche al Regolamento di giustizia

Con deliberazione n. 441 del 25 ottobre 2024, la Giunta Nazionale del CONI ha approvato le modifiche al testo del Regolamento di giustizia precedentemente deliberate dal Consiglio Federale della FITP nella riunione del 4 ottobre 2024, e con le quali si è provveduto ad inserire un nuovo articolo 102 bis in merito alla sospensione dei termini cui sono sottoposti i procedimenti disciplinari e le azioni del Procuratore federale.

Di seguito si pubblica il testo del nuovo “**Articolo 102 bis – Sospensione dei termini**”:

Articolo - 102 bis - Sospensione dei termini

1. Tutti i termini cui sono sottoposti i procedimenti disciplinari e le azioni del Procuratore federale indicati nella presente Sezione sono sospesi per il periodo 1-31 agosto di ogni anno.

c) Modifiche al Regolamento Tecnico Sportivo

Nella riunione del 4 ottobre 2024 il Consiglio Federale ha deliberato l'approvazione delle modifiche al testo degli articoli 1.3.1, 1.5.1, 5.5, 7.1.10 e 7.1.12 del Regolamento Tecnico Sportivo.

Di seguito si pubblicano i testi degli articoli emendati con le modifiche evidenziate in grassetto:

Articolo 1.3.1 – Modalità per l'iscrizione

1. L'iscrizione, ove non sia prevista direttamente tramite il sistema informatico di gestione delle iscrizioni approvato dalla FITP, deve pervenire in forma scritta (posta ordinaria o elettronica, fax od altro) entro le ore dodici del secondo giorno antecedente l'inizio della gara alla quale il giocatore intende iscriversi (o del relativo tabellone, in casi di svolgimento con il sistema dei tabelloni concatenati) e deve essere effettuata con le modalità stabilite nel programma-regolamento della manifestazione.
2. L'iscrizione non è valida se il giocatore non ha contestualmente indicato:
 - a) generalità complete, indirizzo di residenza o indirizzo di posta elettronica o numero telefonico a cui può essere reperito;
 - a) affiliato di appartenenza, classifica attuale e numero della tessera federale agonistica valevole per l'anno in corso;
 - b) data di nascita (solo per le gare giovanili e veterani);
 - c) gare a cui intende partecipare.
3. Per l'iscrizione del giocatore di cittadinanza non italiana, tesserato per una federazione estera, ma non per la FITP, partecipante ai tornei internazionali o nazionali a partecipazione straniera, è dovuta anche la tassa straniero, accompagnata dalla relativa dichiarazione liberatoria (in allegato n. 3 al presente regolamento).
4. L'iscrizione, comunque effettuata, può essere revocata solo fino al termine di chiusura delle iscrizioni di ogni specifica gara; dopo tale termine, l'iscrizione obbliga il giocatore a partecipare alla manifestazione ed a pagare quanto dovuto.
5. Dopo il termine di scadenza, le iscrizioni possono essere accettate dal Giudice arbitro, con il consenso dell'affiliato organizzatore:
 - a) fino alla compilazione del tabellone, se la classifica del giocatore è compatibile con il tabellone a cui intende partecipare;
 - b) con le seguenti limitazioni, se il tabellone è già stato compilato:
 - 1) in numero non superiore a quello degli aspettiti;
 - 2) se la classifica del giocatore non è superiore a quella degli aspettiti;
 - 3) se non è ancora iniziato alcun incontro del tabellone a cui si iscrive.
6. Per l'inserimento di tali giocatori si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) se il loro numero è inferiore o pari al numero degli aspettiti non teste di serie, si inseriscono accoppiandoli con tali aspettiti, che vengono retrocessi al turno precedente, iniziando dalle posizioni di numerazione più elevata;
 - b) se il loro numero è superiore al numero degli aspettiti non teste di serie, i successivi inserimenti proseguono con accoppiamento alle teste di serie, iniziando da quelle di numerazione più elevata.
7. Per le gare di doppio possono essere incluse nel tabellone solo coppie complete, secondo le norme che precedono.
8. Il rifiuto di accettazione di un'iscrizione tardiva non deve essere motivato ed è inappellabile.
9. I giocatori la cui iscrizione non sia stata accettata per qualsiasi motivo sono inseriti, in ordine cronologico, in una lista di attesa da utilizzare per la sostituzione di giocatori rinunciatari o per l'attribuzione dei crediti da utilizzare per l'iscrizione ai tornei successivi come "special entry" come annualmente stabilito.
10. **Le variazioni dei requisiti per la partecipazione ad una gara limitata (per classifica o per età) successive alla chiusura delle iscrizioni non hanno alcun effetto sull'ammissione alla gara.**

Articolo 1.5.1 – Definizioni e regole generali dei tabelloni

1. I partecipanti ad una gara da inserire in un tabellone sono distinti in:
 - a) qualificati entranti (qe o q): i giocatori inseriti in un tabellone (intermedio o finale) in virtù della qualificazione ottenuta in un precedente tabellone intermedio o di qualificazione;
 - b) qualificati uscenti (Qu o Q): i giocatori che in un tabellone intermedio o di qualificazione ottengono la qualificazione per un successivo tabellone (intermedio o finale);
 - c) teste di serie: nelle gare ove sono presenti giocatori classificati, i giocatori di migliore classifica, posti prioritariamente nel tabellone (iniziale, intermedio o finale), numerati progressivamente, secondo le specifiche

- regole riportate successivamente;
- d) intermedi: tutti gli altri giocatori ammessi direttamente al tabellone.
 2. I partecipanti possono essere inseriti in tabellone:
 - a) al primo turno, se entrano in gara immediatamente nel primo turno del tabellone;
 - b) in posizione di aspèttito, se entrano in gara in un turno successivo al primo.
 3. Nella compilazione dei tabelloni di qualsiasi tipo:
 - a) tutti i giocatori aventi la stessa classifica devono entrare in gara nel medesimo turno di gioco o, al massimo, in due turni consecutivi; ciò vale anche per i qualificati entranti, considerati di pari classifica qualunque sia la loro classifica effettiva;
 - b) con l'eccezione dei qualificati entranti, è vietato far entrare in gara un giocatore in un turno successivo a quello in cui entra in gara un giocatore con classifica maggiore;
 - c) salvo il caso del tabellone finale di estrazione a sorteggio integrale, è vietato far incontrare tra loro al primo turno due giocatori qualificati da un tabellone precedente;
 - d) tutti i qualificati uscenti di un tabellone intermedio debbono essere definiti nel medesimo turno;
 - e) per le solo gare di doppio, la compilazione del tabellone tiene conto del valore della coppia.
 4. La disposizione dei qualificati entranti nei posti loro riservati nel tabellone è fatta per sorteggio.
 5. Se nel corso della redazione di un tabellone si ha la possibilità di scegliere tra diverse posizioni per la collocazione di un qualificato entrante, la scelta è fatta per sorteggio; tuttavia, se la scelta è tra una posizione di aspèttito ed una nel primo turno, deve prevalere la posizione al primo turno.
 6. **Il giudice arbitro compila il tabellone tenendo conto della classifica dei giocatori al momento della chiusura delle iscrizioni anche se variata successivamente.**
 7. Il tabellone compilato secondo le regole sopra indicate è un tabellone corretto, ma esso deve anche osservare, per quanto possibile, le raccomandazioni riportate nel manuale "Modalità di compilazione dei tabelloni ad eliminazione diretta per la disputa delle manifestazioni individuali", edito dalla FITP, per essere un tabellone corretto ed equo per i partecipanti, che ne rispetti i diritti e le legittime aspettative.

Articolo 5.5 – Mini tennis per adulti ("Pickleball e pickleball in carrozzina")

1. La FITP, ~~quale organo nazionale di governo del tennis in tutte le sue forme e varianti, intende autorizzare e promuovere autorizza e promuove la diffusione e lo svolgimento, come attività propedeutica al gioco del tennis, del "minitennis per adulti" o il "Pickleball" e il pickleball in carrozzina,~~ le cui regole sono descritte nell'Appendice VI.

Articolo 7.1.10 - Iscrizione della squadra

1. L'iscrizione deve essere redatta tramite sistema informatico federale o, in sua mancanza, sul modulo federale ed inoltrata, nei termini stabiliti, al Comitato regionale competente, accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla tassa annualmente fissata.
2. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a) la denominazione dell'affiliato, come dichiarata nella domanda di affiliazione o di riaffiliazione, che non deve essere diversa da quella prevista nello statuto sociale; è consentito aggiungere il nome di uno sponsor, purché contenuto in un massimo di venti lettere anche se costituito da più parole;
 - b) l'ubicazione dei campi per gli incontri casalinghi, che può essere diversa da quella dichiarata all'atto dell'affiliazione o della riaffiliazione, purché i campi siano omologati e denunciati da altro affiliato, siano ubicati nello stesso comune o in quelli limitrofi e siano in uso esclusivo;
 - c) la numerazione dei campi utilizzati, indicata nella mappa allegata alla domanda di affiliazione;
 - d) il tipo di fondo dei campi di cui al punto precedente, identico per ciascuna squadra iscritta, e se coperti o scoperti;
 - e) gli eventuali campi di riserva coperti, dotati di illuminazione ed il relativo tipo di fondo;
 - f) la marca ed il tipo di palle prescelti, fra quelle omologate dalla FITP;
 - g) la dichiarazione di disponibilità degli Ufficiali di gara.
3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la lista dei giocatori che si intendono utilizzare per quella squadra, comprendente un numero di giocatori:
 - a) pari almeno al numero dei giocatori necessari per disputare tutti gli incontri previsti dalla formula del Campionato, utilizzando gli stessi nominativi sia per i singoli sia per i doppi, con le caratteristiche o le limitazioni indicate per ogni Campionato;
 - b) pari al massimo al doppio del numero dei giocatori necessari per disputare tutti gli incontri previsti dalla formula del Campionato, utilizzando nominativi diversi sia per i singoli sia per i doppi, con le caratteristiche o le limitazioni indicate per ogni Campionato.
4. La lista dei giocatori, dopo l'iscrizione, può o non può essere modificata o integrata, secondo la previsione di ogni singolo Campionato.

5. Un giocatore non può essere incluso nelle liste di due o più squadre del medesimo Campionato.
6. **Le variazioni dei requisiti per la partecipazione ad un campionato limitato (per classifica o per età) successive alla chiusura delle iscrizioni non hanno alcun effetto sull'ammissione del giocatore alla gara, ma solo sulla compilazione della lista dei giocatori e sulla formazione della squadra da presentare al giudice arbitro.**
7. La FITP o il Comitato regionale competente, organizzatori della fase o della divisione del Campionato, tramite il relativo Commissario di gara, possono concedere deroghe o modificazioni temporanee alle previsioni dei punti b), c) ed e) del comma 2, in caso di eventi derivanti da cause di forza maggiore, sopravvenuti sia prima, sia dopo l'iscrizione.

Articolo 7.1.12 - Iscrizione e composizione di più squadre

1. Nei casi in cui è ammessa l'iscrizione di più squadre di uno stesso affiliato (escluso il Campionato degli affiliati di tennis, per il quale valgono le norme specifiche di cui all'art. 8.2.8), si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) le squadre sono denominate A, B, C, ecc. e devono risultare di valore pari o decrescente;
 - b) nessun giocatore incluso nella lista o nella formazione della squadra B può essere di classifica superiore a quella dell'ultimo giocatore incluso nella lista o nella formazione della squadra A, e così di seguito;
 - c) in nessun caso lo stesso giocatore può essere utilizzato per l'iscrizione di due o più squadre;
 - d) l'ordine dei valori di cui al punto b) deve essere mantenuto per tutta la fase regionale;
 - e) il passaggio da una squadra superiore ad una inferiore non è consentito per tutta la fase regionale;
 - f) il passaggio di un giocatore da una squadra inferiore ad una superiore è ammesso solo se il giocatore abbia una classifica uguale o inferiore a quella del giocatore di più bassa classifica inserito nella lista presentata all'atto dell'iscrizione e ferme rimanendo le limitazioni di cui alle precedenti lettere b), **d)** e c); tale limite non varia per tutta la durata della fase regionale;
 - g) le variazioni di classifica dei giocatori inclusi nella lista o nella formazione, intervenute **dopo il termine di chiusura delle iscrizioni**, non hanno rilevanza per la regolarità dell'iscrizione della squadra e per l'applicazione delle norme di cui alle lettere **a) e b)**, tenendosi conto della classifica posseduta dal giocatore al momento dell'iscrizione della squadra o della sua successiva inclusione;
 - h) nella formazione dell'unica squadra qualificata per la fase nazionale possono essere inseriti anche i giocatori delle altre squadre eliminate nella fase regionale, senza limitazioni.
2. L'appartenenza di un giocatore ad una squadra è determinata dalla sua inclusione nella lista indicata all'atto dell'iscrizione al Campionato ovvero dalla sua inclusione nella formazione presentata al Giudice arbitro, anche se relativa ad un incontro intersociale non disputato sul campo o annullato.
3. I giocatori componenti di ciascuna squadra, risultanti nella lista presentata all'atto dell'iscrizione, possono essere integrati, in occasione degli incontri intersociali, fino al massimo del doppio del numero dei giocatori necessari per disputare tutti gli incontri previsti dalla formula del Campionato, utilizzando nominativi diversi sia per i singoli sia per i doppi, solo da giocatori che abbiano una classifica uguale o inferiore a quella del giocatore di più bassa classifica inserito nella predetta lista.
4. Un giocatore non può essere incluso nelle liste o nelle formazioni di due o più squadre del medesimo Campionato, sia per l'iscrizione, sia per incontri intersociali di uno stesso turno (o giornata di gara), anche se previsti per giorni diversi, o nelle formazioni di più squadre, sia del medesimo sia di Campionati diversi della medesima disciplina, per incontri intersociali che si disputano nel medesimo giorno.

d) Modifiche al Regolamento “Gli impianti per il tennis, per il beach tennis ed il padel”

Con deliberazione n. 454 del 25 ottobre 2024, la Giunta Nazionale del CONI ha approvato le modifiche al testo del Regolamento “Gli impianti per il tennis, il beach tennis ed il padel” precedentemente deliberate dal Consiglio Federale della FITP nella riunione del 4 ottobre 2024.

Di seguito si pubblica il testo dell’articolo B.3.a) oggetto di emendamenti, con le modifiche evidenziate in grassetto:

B.3.a) Dimensioni dei campi di gioco e delle fasce di rispetto

Campo di gioco		
lunghezza	m 20,00	m 20,00
larghezza	m 10,00	m 10,00
Fasce di rispetto minime consigliate (tra campo di gioco e recinzione esterna/ostacoli)		
lato corto (fondo)	m 1,50	m 1,50
lato lungo (laterale)	m 1,50	m 1,50
illuminazione artificiale	Come per il tennis	Come per il tennis
<u>LIVELLI MINIMI DI ILLUMINAZIONE</u> (esterno)	<u>illuminazione orizzontale</u> <i>E med (lux)</i>	<u>Uniformità</u> <i>E min / E med</i>
Competizioni internazionali e nazionali	500	0,7
Competizioni locali, allenamento, gare scolastiche e ricreative	200	0,5
<i>in caso di riprese televisive</i>	<i>illuminazione verticale E min (lux)</i>	
	1000	
<u>LIVELLI MINIMI DI ILLUMINAZIONE</u> (interno)	<u>illuminazione orizzontale</u> <i>E med (lux)</i>	<u>Uniformità</u> <i>E min / E med</i>
Competizioni internazionali e nazionali	750	0,7
Competizioni locali, allenamento, gare scolastiche e ricreative	300	0,5
<i>in caso di riprese televisive</i>	<i>illuminazione verticale E min (lux)</i>	
	1000	
Altre misure		
altezza libera da ostacoli su tutto il campo	m 6,00	m 6,00
lunghezza dell’area di battuta dalla rete (ciascun lato)	m 6,95	m 6,95
sporgenza della linea centrale di battuta dall’area di battuta	m 0,20	m 0,20
larghezza di tutte le righe di delimitazione del campo	m 0,05	m 0,05
lunghezza della rete	m 10,00	m 10,00
altezza della rete alle estremità	m 0,92	m 0,92
altezza della rete al centro	m 0,88	m 0,88

